

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

419^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale:

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897-bis) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio» (1897-ter) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1016, 1340 (capo I) e 1897-bis, con il seguente titolo: «Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato»

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1897-ter, con il seguente titolo: «Norme in materia di concorsi ed operazioni a premio»:

PRESIDENTE Pag. 4

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 4, 7

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 83:

PINTO (DC), relatore Pag. 9
 Votazione a scrutinio segreto 9

Deliberazione sul Doc. IV, n. 88:

VENTRE (DC), relatore 11
 Votazione a scrutinio segreto 11

Deliberazione sul Doc. IV, n. 89:

VENTRE (DC), relatore 12
 Votazione a scrutinio segreto 12

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (492), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato:

* SPECCHIA (MSI-DN)	Pag. 16 e passim
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	17 e passim
* BAUSI (DC)	20 e passim
PETRARA (PCI)	20, 56
* MONTRESORI (DC)	21 e passim
* CUTRERA (PSI)	21 e passim
* SANESI (MSI-DN)	21
* MORA (DC)	22 e passim
* PAGANI (PSDI), relatore	22 e passim
* PRANDINI, ministro dei lavori pubblici	22 e passim
* TORNATI (PCI)	23 e passim
* VISCONTI (PCI)	24 e passim
* MURMURA (DC)	34, 46, 50
* FABRIS (DC)	55, 57, 58

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1990 59

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	60
Annunzio di presentazione	60
Assegnazione	61

GOVERNO

Trasmissione di documenti	61
---------------------------------	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazione	62
Annunzio	62
Interrogazioni da svolgere in Commissione	72

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti, Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol, Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Mezzapesa e Rubner, negli Stati Uniti e in Canada, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Votazione finale dei disegni di legge:

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897-bis)

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio» (1897-ter)

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1016, 1340 (capo I) e 1897-bis, con il seguente titolo: «Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato».

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1897-ter, con il seguente titolo: «Norme in materia di concorsi ed operazioni a premio»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la votazione finale del testo unificato dei disegni di legge nn. 1016, 1340 (capo I) e 1897-bis, nonché del disegno di legge n. 1897-ter.

Trattandosi di disegni di legge collegati alla manovra della finanza pubblica, ai sensi di Regolamento le due votazioni dovranno essere effettuate con votazione nominale a scrutinio simultaneo, con procedimento elettronico.

Ricordo poi che, subito dopo la votazione finale dei due disegni di legge, dovranno essere effettuate altre tre votazioni con procedimento elettronico: riguardano le domande di autorizzazione a procedere iscritte al punto 2 dell'ordine del giorno.

Decorre pertanto da questo momento il termine dei venti minuti dal preavviso, prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

In attesa del decorso del termine, sospendo la seduta: i lavori riprenderanno fra venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,05).

Procediamo alla votazione finale, nel suo complesso, del disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nel testo accolto nella seduta pomeridiana di mercoledì 11 luglio, in cui si intendono unificati i disegni di legge n. 1897-bis, n. 1016 e, limitatamente al capo I, il disegno di legge n. 1340 (i capi II e III costituiscono ora il disegno di legge stralcio n. 1340-bis).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del testo unificato dei disegni di legge nn. 1897-bis, 1016 e 1340 (quest'ultimo limitatamente al capo I), nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, la votazione deve essere ripetuta in quanto la consolle elettronica del banco della Presidenza presenta un difetto di

funzionamento, e quindi io non sono in grado di darvi il risultato della votazione testè svoltasi. Invito pertanto i colleghi a non allontanarsi poichè non è affatto garantita la presenza del numero legale.

Stante la situazione di emergenza, mi sposterò al lato del banco della Presidenza al fine di controllare sull'unico apparecchio funzionante l'esito della votazione.

Ricordo agli onorevoli colleghi che è in votazione il provvedimento relativo alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo quindi la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,15).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale, nel suo complesso, del disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nel testo accolto, in cui si intendono unificati i disegni di legge n. 1897-bis, n. 1016 e, limitatamente al capo I, n. 1340.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del testo unificato dei disegni di legge nn. 1897-bis, 1016 e 1340 (quest'ultimo limitatamente al capo I), nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,
Gallo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giugni, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Pulli, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Votano no i senatori:

Boato.

Si astengono i senatori:

Moro.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti, Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol, Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fioret, Mezzapesa, Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del testo unificato dei disegni di legge nn. 1897-bis, 1016 e 1340 (quest'ultimo limitatamente al capo I), nel suo complesso, il cui titolo, nel testo

proposto dalla Commissione, è il seguente: «Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato».

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	153
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato approva. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale, nel suo complesso, del disegno di legge n. 1897-ter.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1897-ter nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bisso, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leonardi, Lombardi, Lops,

Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meoli, Mesoraca, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nieddu,
Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perricone, Perugini, Petrarà,
Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Pollini, Postal,
Prandini, Pulli, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni,
Senesi, Signori, Spetič, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Tornati, Triglia,
Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Votano no i senatori:

Boato,
Filetti,
Modugno,
Pollice, Pozzo,
Sanesi, Specchia,
Visibelli.

Si astengono i senatori:

Strik Lievers.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti,
Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol,
Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fioret, Mezzapesa, Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1897-ter nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Norme in materia di concorsi ed operazioni a premio».

Senatori presenti	183
Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	173
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che, in applicazione di quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici). (*Doc. IV, n. 83*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Sirtori (*Doc. IV, n. 83*).

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bisso, Boato, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Emo Capodilista,

Fabrizi, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Garofalo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,
 Jervolino Russo,
 Kessler,
 Lama, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,
 Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti,
 Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Mesoraca, Micolini, Modugno,
 Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
 Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu,
 Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,
 Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone,
 Perugini, Petrarà, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli,
 Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Prandini, Pulli, Putignano,
 Rezzonico, Rosati, Ruffino,
 Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni,
 Senesi, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Spitella, Strik Lievers,
 Tagliamonte, Tani, Taviani, Tornati, Toth, Triglia,
 Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola,
 Visconti, Visibelli, Volponi,
 Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti,
 Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol,
 Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fioret, Mezzapesa, Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Sirtori (*Doc. IV, n. 83*).

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	150
Contrari	35
Astenuti	9

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui

agli articoli 81, capoverso, e 595, comma terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa). (Doc. IV, n. 88).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENTRE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò. (Doc. IV, n. 88).

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bisso, Boato, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Garofalo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Leonardi, Lombardi, Lops,

Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Mesoraca, Micolini, Modugno, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Pozzo, Prandini, Pulli, Putignano,

Rosati, Ruffino,

Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Senesi, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Spitella, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti,
Visibelli, Volponi,
Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti,
Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol,
Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fioret, Mezzapesa, Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 88*):

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	143
Contrari	43
Astenuti	8

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110, 112 del codice penale e 1 della legge 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale). (*Doc. IV, n. 89*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENTRE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meraviglia (*Doc. IV, n. 89*).

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bisso, Boato, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesa, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Garofalo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Lama, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,

Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Mesoraca, Micolini, Modugno, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu,

Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,

Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petrarà, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Pozzo, Prandini, Pulli, Putignano,

Rezzonico, Rosati, Ruffino,

Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Senesi, Signorelli, Signori, Sirtori, Specchia, Spetič, Spitella, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tornati, Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti,

Visibelli, Volponi,

Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Bo, Bochicchio Schelotto, Carta, Dipaola, Evangelisti, Forte, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Leone, Mancina, Pizzol, Ricevuto, Vercesi, Vesentini, Visca, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cannata, Fioret, Mezzapesa, Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meraviglia (*Doc. IV, n. 89*):

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	158
Contrari	32
Astenuti	8

Il Senato approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione**» (492), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«**Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione**» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori;

«**Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità**» (823), d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«**Modifiche alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità**» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori;

«**Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità**» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«**Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità**» (1947);

«**Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio**» (2102), d'iniziativa del senatore Boato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 492, 799, 823, 831, 1018, 1947 e 2102.

Onorevoli colleghi, mi pare assai opinabile che noi riusciremo questa sera a terminare la discussione di questi disegni di legge. Resta stabilito che domani mattina, alle ore 12,45, si terrà la Conferenza dei Capigruppo già prevista, mentre l'ordine del giorno della seduta di domani mattina non subirà alcuna variazione (a prescindere da dove questa sera arriverà la discussione dei disegni di legge al nostro esame, di cui si occuperà la stessa Conferenza dei Capigruppo nella riunione di domani mattina), per cui verranno discussi il disegno di legge n. 1 e connessi riguardanti l'abolizione del segreto di Stato.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di questa mattina sono stati esaminati ed approvati i primi due articoli. Riprendiamo l'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Indice convenzionale di edificabilità)

1. Nelle zone edificabili di cui all'articolo 1, comma 2, a ciascuna area è attribuito un indice convenzionale di edificabilità. Esso è espresso dal rapporto tra la superficie edificabile moltiplicata per l'altezza virtuale di metri 3 per ogni piano costruibile e i metri quadrati di superficie dell'area di intervento.

2. Le aree sono misurate nella loro consistenza catastale o, in mancanza, come in fatto.

3. L'indice convenzionale è determinato in misura di:

a) 1,2 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenee A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

b) 0,8 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenee B) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

c) 0,4 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree definite come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

d) 0,2 metro cubo per metro quadrato per le aree che siano divenute edificabili in forza di varianti agli strumenti urbanistici adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'indice è attribuito anche alle aree del demanio comunale destinate a sede viaria, sempre che esse non siano state asservite alla già intervenuta edificazione in base a regolari titoli, nonchè a quelle del demanio regionale e statale.

Sono stati votati gli emendamenti all'articolo 3 con l'esclusione degli emendamenti 3.9, nuovo testo, presentato dal relatore e dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Tornati e Visconti, di cui do nuovamente lettura:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'interno delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è data facoltà alle Regioni, dopo l'istituzione delle aree stesse, di aumentare uniformemente o parzialmente per sottozone gli indici convenzionali di edificabilità sino ad una misura massima di 2 metri cubi per metro quadrato, di 1,2 metro cubo per metro quadrato e di 0,5 metro cubo per metro quadrato rispettivamente per le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3».

Sopprimere il comma 4.

3.7

TORNATI, VISCONTI

Metto ai voti l'emendamento 3.9, nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Tornati e Visconti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo a questo articolo, e la motivazione è presto detta.

Già l'articolo 3 conteneva qualcosa che non soddisfaceva appieno il gruppo del Movimento sociale italiano, ma poi è accaduto un fatto per noi particolarmente grave: sono stati approvati due emendamenti che hanno stravolto il contenuto non solo di questo articolo, ma addirittura dell'intero disegno di legge. In sostanza con i due emendamenti in questione ricadiamo nell'errore che ha provocato la situazione precedente, cioè quella che ha dato il via alle sentenze della Corte costituzionale. Vengono infatti ridotti tutti gli indici previsti che poi porteranno alla valutazione dei beni espropriati. L'indennità che verrà corrisposta a conclusione del procedimento in base a questi indici sarà certamente penalizzante per i cittadini e quindi tale da non costituire un equo ristoro.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue SPECCHIA). Ci meravigliamo come, da parte della maggioranza, non si faccia nulla per cercare di riparare a questa situazione. Se dovessero rimanere le modifiche apportate a seguito dell'approvazione degli emendamenti presentati dai Gruppi comunista e federalista europeo ecologista, se cioè la Camera dei deputati dovesse confermare tali modifiche, ci troveremmo in una situazione di incostituzionalità perchè gli espropri verrebbero realizzati non tenendo conto del valore dei beni cui si riferiscono.

Per questi motivi, che oltre che di merito sono politici, dichiariamo il nostro voto contrario all'articolo 3. (Applausi dalla destra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, prendo la parola in quanto sono stato stimolato dall'intervento del collega Specchia il quale si è meravigliato che la maggioranza non abbia fatto nulla per ovviare ai due emendamenti, che egli considera negativi, presentati dal Gruppo comunista e da quello federalista europeo ecologista ed approvati dall'Aula. Nessuna maggioranza, collega Specchia, e neppure il Padre eterno potrebbero far nulla dopo che una Aula in modo sovrano ha approvato degli emendamenti. Semmai, in fase di successiva lettura, potranno essere apportate, in ipotesi che non auspico, delle modifiche. La sua meraviglia, quindi, mi pare mal riposta non tenendo conto della sovranità dell'Aula nel momento in cui approva degli emendamenti.

Personalmente ritengo che i due emendamenti in questione siano stati giustamente approvati dall'Aula, mentre confermo le perplessità da parte nostra rispetto all'emendamento 3.9 anch'esso approvato. Siamo contrari alla misura massima di due metri cubi per metro quadrato prevista in tale emendamento in riferimento alle aree metropolitane perchè la consideriamo una misura eccessiva. Da questo punto di vista auspichiamo che vi possa essere un ripensamento, nel senso di un ridimensionamento di tale misura, in sede di esame alla Camera dei deputati.

Come bilanciamento del giudizio favorevole sul comma 3 dell'articolo, così come è stato modificato, ed invece di riserva critica per quanto riguarda il comma aggiuntivo inserito con l'emendamento 3.9, dichiaro il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Valore convenzionale dell'edificazione
e incidenza del valore dell'area)*

1. Il valore convenzionale dell'edificazione è calcolato tenendo conto, per ogni sottozona e per ogni destinazione d'uso consentita, dei ricavi medi rilevati sul mercato dalla vendita di edifici con destinazione analoga, oppure, in mancanza di riferimenti idonei, con i criteri dell'estimo urbano.

2. Le sottozone coincidono con le aree comprese in ciascuno dei fogli di mappa (in scala 1:1000 o 1:2000). Nel caso in cui nella stessa sottozona siano presenti aree classificate diversamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, i valori convenzionali devono riferirsi a ciascuna zona omogenea.

3. La commissione provinciale di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione di tre esperti di estimo urbano e del settore immobiliare nominati dalla Regione. La suddetta commissione determina ogni due anni il valore convenzionale dell'edificazione per comuni e sottozone espresso in lire per metro cubo e, all'interno di ciascuna sottozona, per destinazioni d'uso.

4. Per ciascuna sottozona e per ciascuna destinazione d'uso, la commissione provinciale di cui al comma 3 stabilisce l'incidenza del valore dell'area sul valore convenzionale di edificazione entro un limite non eccedente il coefficiente 0,25.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.3

BOSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Accertamento del valore)

1. Il Sindaco del Comune dove è situato il bene può nel momento nel quale il bene è sottoposto a esproprio o a imposizione fiscale o, indipendentemente da questo non oltre i cinque anni dalla data di presentazione della prima denuncia, accertare un diverso valore avvalendosi dell'opera della Commissione istituita dalla Regione in ogni Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il cui Presidente dispone la comparizione delle parti dinanzi a sè, e la cui composizione è integrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione di tre esperti designati dalla Regione in tre terne indicate dagli ordini professionali esperti del settore».

4.4

BAUSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il valore convenzionale dell'edificazione, per ogni destinazione d'uso consentita, è pari al ricavo medio rilevato sul mercato dalla vendita di edifici con destinazione analoga, oppure, in mancanza di riferimenti idonei, con i criteri dell'estimo urbano».

4.11

PETRARA, TORNATI

Sopprimere il comma 2.

4.12

PETRARA, VISCONTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «(in scala 1:1000 o 1:2000)».

4.1 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del settore immobiliare».

4.13 TORNATI, PETRARA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del settore immobiliare», inserire le seguenti: «iscritti ad albi professionali».

4.6 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nominati dalla Regione» con le altre: «designati dalla Regione e scelti da una rosa di tre nominativi proposti alla Regione medesima dagli ordini professionali provinciali competenti nel settore».

4.5 BAUSI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «Regione», aggiungere le seguenti: «su indicazione degli ordini professionali».

4.10 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La suddetta commissione determina ogni due anni il valore convenzionale dell'edificazione, per comuni e per destinazioni d'uso, espresso in lire per metro cubo».

4.14 TORNATI, PETRARA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «determina» con le altre: «aggiorna almeno».

4.7 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «metro cubo», inserire le seguenti: «di edificabilità come definita dall'articolo 3».

4.2 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per destinazione d'uso», con le altre: «per le destinazioni d'uso consentite dalle prescrizioni urbanistiche vigenti».

4.8 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «Per ciascuna sottozona e».

4.15

TORNATI, PETRARA, SCARDAONI

Al comma 4, sostituire la cifra: «0,25» con l'altra «0,20».

4.16

TORNATI, PETRARA, ANDREINI, TRIPODI,
SCARDAONI, NESPOLO

Al comma 4, dopo le parole: «il coefficiente 0,25», inserire le seguenti: «e in nessun caso inferiore al 10 per cento».

4.9

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione di cui al comma 3 non è stata ancora costituita provvederà alla sua costituzione, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici.

4-ter. È abrogato il secondo comma dell'articolo 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

4.17

MORA, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, DUÒ,
BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

Stante l'assenza del senatore Bossi, l'emendamento 4.3 è decaduto.

Ricordo che l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Bausi, risulta precluso.

* BAUSI. Signor Presidente, prendo atto che l'emendamento 4.4, strettamente collegato con altro emendamento che questa mattina l'Aula ha ritenuto di non approvare, risulta precluso.

Penso, invece, di dover insistere sull'emendamento 4.5 perchè ritengo opportuno che, in un provvedimento che ha una rilevanza di carattere tecnico notevolissima, sia riservata a dei tecnici la composizione della commissione che è chiamata a definire i principi di una materia che - ripeto - è estremamente specifica.

PETRARA. Signor Presidente, l'emendamento 4.11 tende a semplificare il lavoro delle commissioni provinciali. Dobbiamo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con il comma 2 dell'articolo 4 si introducono criteri di valutazione da parte di tali commissioni da adottarsi con strumenti che sono o sovrapposti o in contraddizione tra loro. Vi è infatti la sovrapposizione tra mappe catastali e strumenti urbanistici e dal testo non si capisce bene a quale dei due elementi le commissioni dovranno fare riferimento. Questo è il motivo per cui noi, con l'emendamento 4.11, riteniamo di riformulare meglio il comma 1 e con il successivo 4.12 chiediamo la soppressione del comma 2. Inoltre,

attraverso l'emendamento 4.13, al comma 3, proponiamo di eliminare la presenza di esperti appartenenti al settore immobiliare che, nella fattispecie, non c'entrano proprio.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 4.14, anche in questo caso si tratta di una semplificazione dei criteri con cui la commissione provinciale deve procedere. Vorremmo però presentare una riformulazione di tale emendamento, eliminando la parte finale di esso. Pertanto, il nuovo testo dell'emendamento 4.14 risulta il seguente: «La suddetta commissione determina ogni due anni il valore convenzionale dell'edificazione». Infine, con l'emendamento 4.15 proponiamo di eliminare il riferimento alle sottozone, mentre con il successivo 4.16 chiediamo di portare il coefficiente, stabilito nel comma 4, da 0,25 a 0,20.

* MONTRESORI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1 e 4.2, di cui sono il primo firmatario, sono facilmente comprensibili. Il primo, infatti, mira a sopprimere la scala dei fogli di mappa; questo perchè non siamo sicuri che presso gli uffici tecnici erariali tali fogli siano solo in scala 1:1000 o 1:2000. Il secondo tende a specificare che il metro cubo si riferisce alla edificabilità, così come l'abbiamo definita nell'articolo 3.

* CUTRERA. Signor Presidente, a nome anche degli altri firmatari, ritiro l'emendamento 4.6. Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.7, si ritiene che la sua formulazione sia più elastica rispetto a quella dell'emendamento 4.14 presentato dai senatori Tornati e Petrarà. L'emendamento 4.8 è specificativo della destinazione d'uso, nel senso che fa esplicito riferimento a quelle consentite dalle prescrizioni urbanistiche vigenti, mentre l'emendamento 4.9 è di un certo rilievo in quanto tende a plafonare, almeno del 10 per cento, l'incidenza del valore delle aree calcolabile ai fini dell'applicazione del plusvalore. Pertanto, confermo la rilevanza di tale emendamento in quanto avendo previsto un limite non eccedente il coefficiente 0,25, ci pare corretto prevedere un *plafond* minimo del 10 per cento, al fine di escludere che talune amministrazioni possano avvicinarsi allo zero e rendere vano il sistema di legge che noi stiamo per varare.

* SANESI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.10 noi non intendiamo fare avocare alla regione il compito di indicare i professionisti che dovranno eseguire i lavori che dovranno essere effettuati. Infatti, tutti sappiamo come andrebbe a finire qualora fosse la regione a dover indicare i professionisti che dovrebbero eseguire i lavori: lo sappiamo per esperienza congenita, soprattutto per quanto riguarda la Toscana e la Puglia, dove della questione ha avuto modo di occuparsi in modo particolare il senatore Specchia.

Rispetto all'emendamento presentato dal senatore Bausi, che proponeva che tali professionisti fossero designati dalla regione e scelti da una rosa di tre nominativi proposti alla regione dagli ordini professionali, noi stabiliamo, per ovviare anche all'inconveniente che da tale scelta potrebbe derivare, che siano gli ordini professionali ad indicare i professionisti che dovranno effettuare i lavori. Per queste considerazioni, manteniamo il nostro emendamento.

* MORA. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento 4.17. Il comma 3 dell'articolo 4 prevede una integrazione della commissione provinciale istituita dalla legge n. 865 del 1971, modificata dalla legge n. 10 del 1977. Con la proposta di aggiungere il comma 4-bis si vuole ovviare ad un inconveniente che nella pratica si è verificato troppe volte. Infatti, in molti casi le commissioni - questo è avvenuto per esempio nel caso del Lazio dal 1977 ad oggi - non sono mai state costituite. Questo ha creato ad alcune categorie deboli un pregiudizio, perchè l'articolo 16 della legge n. 865 prevedeva la presenza in queste commissioni di rappresentanti dei sindacati delle maggiori associazioni agricole. La loro presenza a tutela di categorie deboli avrebbe consentito, per esempio, una maggiore difesa ed anche una eliminazione di possibile contenzioso. Per ovviare a questo inconveniente, il comma 4-bis stabilisce che, qualora entro tre mesi la commissione non sia ancora stata costituita, provvede il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto.

Il comma 4-ter è una conseguenza logica del comma 4-bis. Con tale comma si stabilisce l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, non essendo più necessaria l'operatività dell'ufficio tecnico visto che la *vacatio* è solo di tre mesi e visto che le tabelle sono operative sino al 31 gennaio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 4.3 è negativo e anche l'emendamento 4.11 deve scontare il parere contrario del relatore in quanto elimina la determinazione per sottozona che riteniamo importante. Ugualmente negativo è, di conseguenza, il parere sull'emendamento 4.12, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.1. L'emendamento 4.13 dei senatori Tornati e Petrarà è simile all'emendamento 4.5 del senatore Bausi, sul quale anticipo parere favorevole. Invito pertanto il senatore Tornati a voler ritirare il suo emendamento. Sull'emendamento 4.10, che è di identica natura rispetto a quello presentato dal senatore Bausi, il parere - qualora il senatore Filetti non accogliesse la richiesta di ritirarlo - sarebbe negativo. L'emendamento 4.14 è nel contenuto identico all'emendamento 4.7. Preferisco però la dizione dell'emendamento 4.7 del senatore Cutrera, anche se per una differenza soltanto formale. Pertanto, invito il senatore Tornati a ritirare l'emendamento 4.14, altrimenti sono costretto ad esprimere parere negativo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.2 e 4.8, mentre esprimo parere negativo sull'emendamento 4.15 per i motivi che ho addotto precedentemente. Esprimo altresì parere negativo sull'emendamento 4.16.

Infine, sono favorevole agli emendamenti 4.9 e 4.17.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dai senatori Petrarra e Tornati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dai senatori Petrarra e Visconti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.13, il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo, considerata la presentazione dell'emendamento 4.5 da parte del senatore Bausi che è simile. I presentatori insistono per la votazione?

* TORNATI. Signor Presidente, lo manteniamo in quanto non è assolutamente simile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dai senatori Tornati e Petrarra.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Bausi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, questo emendamento deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

PRESIDENTE. Va bene. I presentatori dell'emendamento 4.14 accolgono l'invito a ritirarlo?

TORNATI. No, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Tornati e Petrarà, con la soppressione della parte finale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCONTI. Il Gruppo comunista potrebbe anche votare a favore di questo emendamento, a condizione però che i proponenti ritirino il secondo comma della loro proposta.

Noi comprendiamo esattamente la motivazione che anima i proponenti dell'emendamento: non si costituiscono le commissioni, che devono essere costituite dal Ministro con proprio decreto. Noi però ci poniamo il problema di chi sia chiamato ad agire nel periodo necessario alla costituzione delle commissioni. L'articolo 19 della legge

n. 10 del 1977 abilita l'ufficio tecnico erariale provinciale ad intervenire. Noi proponiamo che, nelle more, sia comunque mantenuta questa attività da parte dell'ufficio tecnico erariale provinciale.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 4.17 accolgono la proposta del senatore Visconti?

MORA. Possiamo accedere a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Mora e da altri senatori, nel testo comprendente il solo comma 4-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria)

1. La maggiore utilizzazione edificatoria, conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, rispetto all'indice convenzionale di edificabilità di cui all'articolo 3, è soggetta al pagamento di un contributo, denominato «contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria».

2. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria sostituisce la parte di contributo afferente al costo di costruzione di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Conseguentemente, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono soppresse, in fine, le parole: «nonchè al costo di costruzione».

3. Il valore della maggiore utilizzazione edificatoria oggetto del contributo è pari alla differenza fra il valore dell'area, calcolato ai sensi del comma 4 del presente articolo, e il valore dell'indennità di espropriazione definito ai sensi degli articoli 11 e 12.

4. Il valore dell'area è pari al prodotto tra l'incidenza dell'area, il valore convenzionale dell'edificazione, calcolato ai sensi dell'articolo 4, e la dimensione delle opere oggetto della concessione edilizia espressa in metri cubi.

5. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è determinato dal Consiglio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del valore definito ai sensi del comma 3. Il contributo è pagato nella misura del 40 per cento all'atto del rilascio della concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la rimanente somma in tre ratei annuali del 20 per cento ciascuno, di cui l'ultimo comunque deve essere versato prima del rilascio della licenza di abitabilità.

6. Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è

commisurato al prodotto della differenza dei valori convenzionali delle rispettive destinazioni d'uso per il volume di cui viene mutata la destinazione.

7. Il contributo non è dovuto nei casi in cui il valore dell'indennità di espropriazione è superiore o uguale al valore convenzionale dell'area; nei casi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che non vi sia cambiamento di destinazione d'uso; nei casi di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), f), g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

8. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quelli previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in attuazione delle localizzazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

9. Per gli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; per gli interventi nell'ambito di insediamenti produttivi e turistici d'iniziativa pubblica e per le nuove costruzioni derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto del 30 per cento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.5

BOSSI

Sopprimere l'articolo.

5.6

BAUSI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sostituisce», inserire le seguenti: «sino alla concorrenza dell'importo».

5.10

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.11

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.18

VISCONTI, TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4 dopo la parola: «incidenza» inserire le seguenti: «del valore».

5.1 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore al 50 per cento del valore» con le altre: «pari al valore».

5.30 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è pari, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, al 50 per cento del valore definito ai sensi del comma 3. Alla scadenza del quinto anno, e successivamente ogni due anni, il Consiglio comunale ridetermina la misura percentuale di applicazione, che deve comunque essere contenuta tra il 50 ed il 75 per cento del contributo come definito ai sensi del comma 3».

5.23 IL RELATORE

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è pari al 50 per cento del valore definito ai sensi del comma 3 e può essere rideterminato dal Consiglio comunale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non inferiore alla percentuale sopra indicata del 50 per cento».

5.2 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è pari al 50 per cento del valore definito al comma 3».

5.7 BAUSI

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei primi cinque anni dalla approvazione della presente legge, il contributo non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento».

5.12 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

5.19 VISCONTI, TORNATI, PETRARA

Al comma 6, dopo le parole «di manufatti esistenti» inserire le seguenti: «senza esecuzione di opere edilizie».

5.26 COLETTA, COVI

Al comma 6, dopo le parole: «di manufatti esistenti» inserire le seguenti: «consentito dai documenti urbanistici del comune».

5.33

MURMURA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «ridotte del 50 per cento».

5.27

COLETTA, COVI

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. Il versamento del contributo sul plusvalore fondiario non è dovuto: nei casi in cui il valore dell'indennità di espropriazione è superiore o uguale al valore convenzionale dell'area; per gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché quelli di cui alla lettera *d)* nei limiti della superficie di calpestio preesistente; per gli interventi di cui al primo comma, lettera *e)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelli di nuova costruzione derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, nei limiti della superficie di calpestio dei fabbricati preesistenti; per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in attuazione delle localizzazioni di cui agli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

5.8

BAUSI

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il versamento del contributo sul plusvalore fondiario non è dovuto: nei casi in cui il valore dell'indennità di espropriazione è superiore o uguale al valore convenzionale dell'area; per gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché di quelli di cui alla lettera *d)* nei limiti della superficie di calpestio preesistente; per gli interventi di cui al primo comma lettera *e)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelli di nuova costruzione derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, nei limiti della superficie di calpestio dei fabbricati preesistenti; per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in attuazione delle localizzazioni di cui agli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

5.3

MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contributo non è dovuto nei casi in cui il valore dell'indennità di espropriazione è superiore o uguale al valore convenzionale dell'area; nei casi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che non vi sia cambiamento di

destinazione d'uso; nel caso di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora si tratti di interventi inseriti in piani di recupero e sempre che non vi sia cambiamento di destinazione d'uso; nei casi di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), f) e g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in attuazione delle localizzazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

5.24

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere le parole: «sempre che non vi sia cambiamento di destinazione d'uso»; aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria non è altresì dovuto per i casi per i quali non è dalla legge fino ad oggi vigente previsto il contributo di concessione e urbanizzazione e per gli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere le parole: «Per gli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;».

5.9

BAUSI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «nei casi di cui» fino a: «destinazione d'uso» e le parole: «lettere a), f), g)».

5.20

VISCONTI, TORNATI, PETRARA, GIUSTINELLI

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a)» inserire le seguenti: «- compreso il caso in cui il beneficiario sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni -».

5.34

MORA, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, DUÒ,
BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «; per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in attuazione delle localizzazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.».

5.15

FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in occasione dell'attuazione degli interventi previsti nei piani di recupero cui

all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purchè si tratti di interventi che non determinino aumenti di volumetria o di superficie lorda di pavimentazione».

5.28

COLETTA, COVI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è altresì dovuto nel caso dell'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora si tratti di interventi inseriti in piani di recupero approvati ai sensi di legge e semprechè non vi sia cambiamento di destinazione d'uso».

5.13

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto del 50 per cento per gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ove non rientranti nell'ambito di applicabilità del comma 7 del presente articolo».

5.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria non è dovuto per gli interventi previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457; per quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ridotto del 50 per cento».

5.21

TORNATI, VISCONTI, PETRARA, TRIPODI, SCARDAONI, NESPOLO, ANDREINI

Al comma 8, sopprimere le parole: «per quelli previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

5.29

COLETTA, COVI

Al comma 8, sopprimere le parole: «per quelli previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

5.31

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Al comma 8, sostituire le parole: «per quelli previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457» *con le altre:* «per i piani attuativi di iniziativa pubblica».

5.32

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Al comma 8 sostituire le parole da: «per quelli previsti» fino a: «n. 457», con le altre: «non compresi al comma precedente».

5.14 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 8, sopprimere le parole da: «per gli interventi in attuazione dei piani di zona» fino alla fine del comma.

5.16 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 9.

5.22 TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 9 sopprimere le parole: «per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 457» e sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «50 per cento».

5.4 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 9, sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «40 per cento».

5.17 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 5.5 si intende decaduto.

Invito i presentatori ad illustrare i rimanenti emendamenti.

* BAUSI. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti desidero fare una brevissima precisazione riguardante l'emendamento 5.6. Nello stampato risulta che con questo emendamento io propongo la soppressione dell'intero articolo, mentre è mia intenzione proporre la soppressione del comma 2 dell'articolo 5. Può darsi che l'errore sia stato causato dalla mia scrittura poco chiara, ma chiedo ai colleghi di tener conto della mia precisazione: con l'emendamento propongo la soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

Nell'emendamento 5.7 si dice che il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è pari al 50 per cento del valore definito al comma 3. Si vuole cioè introdurre una percentuale fissa e stabile che riecheggia anche molte delle conclusioni alle quali alcuni erano pervenuti in sede di Commissione. Quindi invito a votare favorevolmente sull'emendamento 5.7.

L'emendamento 5.8 è relativo ad una parte che ha fondamentale delle finalità di carattere fiscale tanto è vero che, se ben ricordo, è proprio la parte su cui sono state lette in apertura di seduta alcune non irrilevanti considerazioni della Commissione finanze.

Trattandosi di materia fiscale, mi pare che sia inopportuno portare delle modificazioni rispetto a delle regole che sono fino a questo momento vigenti. Nel nostro disegno di legge noi precisiamo che sono sostituiti i contributi di concessione e in qualche misura di urbanizzazione previsti dalla legge vigente. Allora io mi chiedo perchè modificarlo rispetto ad alcune di queste ipotesi e non lasciare come principio generale che rimangono escluse da queste maggiorazioni e da queste modificazioni quelle normative già previste nella legge pregressa. Sempre relativamente all'emendamento 5.8, ci sono alcune esclusioni che viceversa mi parrebbe opportuno veder confermate. Se c'è una regola che in questa materia è opportuno confermare è quella di agevolare gli interventi sull'edilizia esistente e non suscitare viceversa interessi per l'occupazione di nuovi suoli. Talchè i principi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457 (cioè la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro consecutivo), sono esclusi dalle maggiorazioni, così come è esclusa la ristrutturazione urbanistica, la demolizione e la ricostruzione. Mi pare che siano tutti principi che sia opportuno vedere confermati in questa normativa.

* CUTRERA. Signor Presidente, anche in relazione agli emendamenti del relatore, ritiriamo gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14.

* VISCONTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.18 abbiamo considerato che il contributo sulle plusvalenze sostituisce il contributo sulle costruzioni. Ora basta solo specificarlo nel presente provvedimento, senza sopprimere quindi la parte riferita alla legge n. 10 per quanto riguarda il contributo di costruzione, per non far venir meno qualsiasi riferimento ad altri articoli che riguardano parti di un sistema che è molto difficile modificare. Mi riferisco alle sanzioni, alle modalità di pagamento, alle rateizzazioni, eccetera. Nell'ordinamento attuale abbiamo tutto ben disciplinato; basta quindi arrivare alla semplice sostituzione dei due termini.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22, li diamo per illustrati.

* TORNATI. Gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22 si intendono illustrati.

* MONTRESORI. Signor Presidente, annuncio che in base ad un accordo politico cui si è riferito poco fa il senatore Cutrera ritireremo gli emendamenti 5.3 e 5.4, adeguandoci a quelli presentati dal relatore.

Vorrei ora fare alcune considerazioni non già sull'emendamento 5.1, che si illustra da sè, bensì sull'emendamento 5.2, concernente il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria. In Commissione era stato deciso che tale contributo dovesse essere demandato ai consigli comunali perchè costituisse una manovra sull'edilizia e sulle strutture

che si realizzavano nei comuni. Con l'emendamento 5.2 abbiamo ritenuto di proporre che in sede di prima applicazione della legge il contributo dovrà essere fissato per tutto il paese, togliendo discrezionalità ai comuni; ciò al fine di non ingenerare timori tra i cittadini espropriati e tra tutti coloro che operano nel campo delle costruzioni, soggetti questi estremamente sensibili a certe paure. Proponiamo pertanto che per i primi due anni vi sia un valore fisso pari al 50 per cento e che successivamente esso possa essere rideterminato dal consiglio comunale in misura non inferiore alla percentuale, già indicata, del 50 per cento.

Avremmo preferito integrare l'emendamento 5.2 con l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, che è stato poc'anzi ritirato, proponendo che comunque per i primi cinque anni il contributo non potesse superare la misura del 75 per cento. Non si tratta di numeri a caso. Qualora il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria venisse fissato dai comuni nella misura del 100 per cento, si avrebbe la pratica indifferenza del suolo rispetto a ciò che vi si deve costruire. È un valore estremamente importante. Pertanto, questa graduazione di intervento riteniamo che meglio si applichi a ciò che, ad esempio, sostiene il relatore, che dice che per i primi cinque anni il contributo è fissato nella misura del 50 per cento. Noi proponiamo che tale contributo sia fissato per due anni nella misura del 50 per cento e che nei successivi tre anni possa arrivare fino al 75 per cento. È, in sostanza, la stessa previsione contenuta nell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Cutrera, cui facevo prima riferimento. Al riguardo, chiedo al relatore di esprimere la propria opinione quando illustrerà l'emendamento 5.23.

* **BOATO.** Signor Presidente, l'emendamento 5.30 (da me presentato, come gli emendamenti 5.31 e 5.32, insieme con i colleghi Corleone, Modugno, Strik Lievers e Pollice) incide sulla medesima questione su cui si è soffermato poco fa il collega Montresori e ha la stessa finalità di evitare eccessive forme di discrezionalità. Tuttavia, a nostro parere sarebbe opportuno che la misura del contributo non fosse fissata nel 50 per cento, ma in una percentuale pari al valore definito ai sensi del terzo comma. Quindi, il problema da noi sollevato con l'emendamento 5.30 è lo stesso che il relatore solleverà con l'emendamento 5.23. Vorremmo comunque, come ripeto, che eliminando certe forme di discrezionalità il contributo fosse portato a una misura pari al valore definito ai sensi del terzo comma.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.31 e 5.32, desidero attirare su di essi l'attenzione in particolare del relatore. Temo, infatti, che sull'emendamento 5.31 ci sarà una posizione diversificata, visto che il relatore prospetta un'ipotesi differente dalla nostra. Attiro, in particolare, la sua attenzione sull'emendamento 5.32. Infatti, mentre l'emendamento 5.31 tende a sopprimere il riferimento ai piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'emendamento 5.32 sostituisce il riferimento ai già citati piani di recupero con un'espressione di carattere più generale, che faccia riferimento ai piani attuativi di iniziativa pubblica. In questo caso si tratta di un'espressione di carattere più generale che comprende i piani di insediamento produttivi, (i

cosiddetti PIP), i piani particolareggiati esecutivi (i cosiddetti PIPE) e in questo caso anche i piani di recupero di iniziativa pubblica.

Ci sembra opportuno che questa riduzione - e la condividiamo - prevista dal comma 8 dell'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame abbia questo riferimento più generale ai piani attuativi di iniziativa pubblica. Quindi, sottoponiamo in particolare all'attenzione dell'Aula, del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.32, affinché possa essere accolto, mentre immagino che gli altri emendamenti - che comunque esprimono la nostra posizione - forse non troveranno accoglimento.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25 sono stati da me presentati nella speranza di poter accogliere e mediare nella misura massima possibile i numerosi emendamenti presentati sull'articolo 5.

Quindi, potrei ora esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati dai colleghi nell'ordine di stampa...

PRESIDENTE. Senatore Pagani, vi sono ancora altri emendamenti che debbono essere illustrati, dopo di che lei potrà dare il suo parere.

PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, se permette interverrei per ultimo, proprio per la ragione da me illustrata.

PRESIDENTE. Va bene; di conseguenza vi è un piccolo mistero su quale sarà la posizione del relatore sugli stessi tre emendamenti da lui presentati...

Debbono ora essere illustrati gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29, presentati dai senatori Coletta e Covi.

* BOATO. Signor Presidente, poichè l'emendamento 5.29 è identico al 5.31 da noi presentato, stante l'assenza dei senatori Coletta e Covi, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Di conseguenza, stante l'assenza dei senatori Coletta e Covi, dichiaro decaduti gli emendamenti 5.26, 5.27 e 5.28.

* MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento 5.33 da me presentato concerne una chiarificazione volta ad evitare delle interpretazioni di favore ai fini del godimento di questa diversa e ridotta determinazione del contributo sulla maggiore utilizzazione. Oltretutto, non si parla di modifica di destinazione d'uso così come è nel linguaggio giuridico e legislativo univoco, ma di cambiamento di destinazione d'uso. Vogliamo evitare che sia un qualcosa di fatto e non conforme al regolamento edilizio comunale.

Credo di aver interpretato lo spirito degli elaboratori di questo testo, ma, a mio avviso, è opportuna questa migliore precisazione.

* MORA. Signor Presidente, l'emendamento 5.34 si propone di aggiungere alla previsione del beneficiario agricolo imprenditore a titolo principale, qual è delineato dall'articolo 9 della legge n. 10 del

1977, la figura del coltivatore diretto. Affinchè non sorgano equivoci intorno alla figura sulla quale vi è stata poi una costruzione anche giurisprudenziale piuttosto varia si indica il testo normativo fondamentale, cioè l'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

* SPECCHIA. Signor Presidente, in sostanza con l'emendamento 5.15 intendiamo prevedere che non si paghi il contributo anche per gli interventi in attuazione dei piani di zona. La proposta contenuta nel disegno di legge, così come ci è pervenuto, prevede una riduzione del 50 per cento. Noi riteniamo invece che tale contributo non debba essere pagato, perchè diversamente avremmo una situazione addirittura peggiorativa rispetto a quella attuale, quando già oggi i comuni possono esonerare, quindi prevedere il non pagamento, per questi interventi nei piani di zona. Di conseguenza, con l'emendamento 5.16 viene eliminata, al comma 8, la presenza dei piani di zona.

Con l'emendamento 5.17 proponiamo una modifica al comma 9 dell'articolo 5. Quest'ultimo prevede che per gli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi nell'ambito di insediamenti produttivi e turistici di iniziativa pubblica e per le nuove costruzioni derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto del 30 per cento. Riteniamo che questa percentuale debba essere maggiorata per favorire questo tipo di iniziative e quindi, con l'emendamento in questione proponiamo di sostituire la percentuale del 30 per cento con quella del 40 per cento.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti del relatore sono tentativi di mediazione tra i numerosi e complessi emendamenti presentati dai singoli Gruppi parlamentari.

L'emendamento 5.23 riguarda il contributo sulla maggiorazione di utilizzazione edificatoria che viene proposto pari al 50 per cento per i primi 5 anni per essere successivamente rideterminato ogni 2 anni dal consiglio comunale in una misura variabile tra il 50 e il 70 per cento. A questo proposito, però, il senatore Montresori ha formulato una proposta che gradirei ripettesse in questa sede affinchè il relatore possa decidere se mantenere o ritirare tale emendamento.

* MONTRESORI. La proposta è di integrare l'emendamento 5.2 con l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, che a tale scopo faccio mio. In sostanza si propone che il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria sia pari al 50 per cento del valore per i primi due anni, mentre per gli altri tre anni - in modo da arrivare ad un totale di cinque anni, come previsto nell'emendamento del relatore - tale percentuale non può essere superiore a quella del 70 per cento, così come previsto nell'emendamento 5.12. La proposta che rivolgo al relatore, quindi, è di ritirare l'emendamento 5.23 e di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.12.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, aderendo alla proposta del senatore Montresori ritiro l'emendamento 5.23.

Gli emendamenti 5.24 e 5.25 modificano i commi 7 e 8 del testo presentato in Aula, nel senso di esentare talune categorie di opere dal contributo di maggiore edificabilità. Faccio presente che in questo vengono assorbiti alcuni altri emendamenti presentati dai singoli Gruppi, che indicherò man mano che andrò avanti nell'espressione del parere. L'illustrazione testè fatta vale sia nei confronti dell'emendamento 5.24 che del successivo 5.25.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.6 del senatore Bausi, non ho ben capito se esso è stato ritirato o meno.

BAUSI. Lo ritiro, onorevole relatore.

* PAGANI, *relatore*. Il relatore esprime parere negativo in merito all'emendamento 5.18, presentato dal senatore Visconti, con la seguente motivazione: poichè la parte relativa ai contributi di urbanizzazione attinenti al costo di costruzione è completamente caduta, non posso che esprimere parere negativo su tutti quegli emendamenti che vorrebbero mantenerli, sia pur parzialmente, in vita. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 5.1, presentato dal senatore Montresori e parere contrario all'emendamento 5.30, di cui è primo firmatario il senatore Boato. In proposito, mi meraviglio del fatto che egli non abbia compreso come la possibilità data ai consigli comunali di variare, sia pure entro determinati intervalli, e quindi di aumentare, la quota del contributo di maggiore edificazione, sia una potente arma che noi intendiamo dare ai comuni per poter, in una certa misura, controllare lo sviluppo urbanistico dei loro territori. L'emendamento 5.30 viceversa mi pare contrario alla filosofia che il senatore Boato solitamente esprime.

BOATO. Ma io con il mio emendamento intendevo portare il contributo al 100 per cento.

PAGANI, *relatore*. Prendo atto che questa era la sua intenzione, comunque, per altro motivo, non posso accogliere il suo emendamento. Il relatore esprime parere favorevole invece sull'emendamento 5.2 del senatore Montresori, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 5.7 del senatore Bausi, tendente a bloccare il contributo nella misura del 50 per cento, vale quanto detto a proposito dell'emendamento 5.30 del senatore Boato e quindi il parere del relatore è ugualmente contrario. Il relatore concorda invece con l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Cutrera, poi da questi ritirato e fatto proprio dal senatore Montresori, purchè nel seguente nuovo testo: «Nei successivi tre anni il contributo non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento».

* MONTRESORI. Accolgo questo nuovo testo dell'emendamento 5.12.

* PAGANI, *relatore*. Sull'emendamento 5.19 il parere è contrario. L'emendamento 5.26 dei senatori Coletta e Covi è decaduto. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.33 del senatore Murmura. L'emendamento 5.27 è decaduto, mentre l'emendamento 5.8 del senatore Bausi è parzialmente recepito, per la prima parte, nell'emendamento del relatore e quindi mi pronuncio in termini contrari. L'emendamento 5.3 è ritirato, l'emendamento 5.24 è del relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 5.9 del senatore Bausi e 5.20 del senatore Visconti. L'emendamento 5.34, del senatore Mora e di altri senatori, propone una specificazione che riteniamo pleonastica. Ritengo pertanto che sia importante dichiarare in quest'Aula, perchè rimanga agli atti parlamentari, che in effetti nell'articolo già si intende compresa la precisazione proposta con l'emendamento 5.34. Pertanto, il parere del relatore su tale emendamento è contrario. L'emendamento 5.15, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, è assorbito nell'emendamento del relatore, mentre l'emendamento 5.28 è decaduto e il 5.13 è ritirato. L'emendamento 5.25, proposto dal relatore, è quello che assorbe appunto gli emendamenti già citati.

BOATO. Vorrei che il relatore chiarisse il motivo per cui nell'emendamento 5.25 non si fa più riferimento alla legge n. 167.

PAGANI, *relatore*. Il motivo è che il riferimento è stato trasferito nel precedente emendamento. In questo modo sono stati favoriti, rispetto al testo proposto, gli insediamenti previsti dalla legge n. 167, che sono passati in esenzione.

L'emendamento 5.21 è anch'esso in parte assorbito dall'emendamento del relatore. Mi dispiace, quindi, di dover esprimere un parere contrario, ma preciso che la contrarietà è dovuta soltanto al fatto che l'emendamento è in parte assorbito da quello del relatore. Il parere è poi contrario sugli emendamenti 5.29, dei senatori Coletta e Covi, e 5.31, del senatore Boato e di altri senatori, che sono identici. Con riguardo all'emendamento 5.32, sul quale esprimo parere contrario, vorrei far presente, senatore Boato, che la dizione da noi proposta, cioè «per quelli previsti nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457» è maggiormente restrittiva rispetto a quella proposta dal suo emendamento. Per tale motivo ribadisco il parere contrario. L'emendamento 5.14 è stato ritirato. L'emendamento 5.16 è assorbito da quello del relatore. Sull'emendamento 5.22, che propone di sopprimere il comma 9, il parere è contrario non essendo d'accordo con questa impostazione. L'emendamento 5.4 del senatore Montresori e di altri senatori è ritirato. Il relatore non è infine favorevole all'emendamento 5.17 del senatore Filetti e di altri senatori, che tende ad aumentare la misura dell'esenzione, ritenendosi che questa debba essere mantenuta nella misura del 30 per cento.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, concordo con il relatore, con l'unica differenza che esprimo parere favorevole

sull'emendamento 5.34, presentato dal senatore Mora e da altri senatori, in quanto lo ritengo un'opportuna precisazione.

TORNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Signor Presidente, siccome il relatore ha rielaborato il testo dell'articolo 5 presentando un mega-emendamento o quanto meno una serie di emendamenti, desidero fare alcune considerazioni poichè ci troviamo di fronte a un nuovo testo rispetto a quello proposto dalla Commissione.

Innanzitutto desidero invitare il Presidente, la Commissione e tutti i senatori a tener presente questo aspetto, che non è un aspetto secondario nell'ambito del provvedimento. Introdurre in questa legge un meccanismo che scandisce nel tempo le percentuali di incidenza sul plusvalore, significa introdurre delle oscillazioni nel mercato dell'edilizia. Infatti, è evidente che nei primi due anni, durante i quali si pagherà soltanto il 50 per cento, ci sarà una accelerazione dei tempi di richiesta di concessioni edilizie in quanto si risparmia il 25 per cento. Allora devo dire che questa legge funzionerà (se funzionerà) con un equilibrio che deve fare i conti, nei singoli posti, tra le spese per gli espropri e le entrate delle concessioni. Per quale motivo vogliamo introdurre un meccanismo che fissa in modo così rigido l'operato dei comuni relativamente alla plusvalenza? Se un comune si ritrova di fronte ad una grande richiesta di espropri, in quanto ha una serie di opere da attivare, per quale motivo dobbiamo limitare le entrate per coprire le spese degli espropri? A mio avviso è opportuno lasciare al comune (e quindi sono favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Commissione) l'autonomia di applicare la quantità di plusvalore che si deve pagare in rapporto alle sue specifiche esigenze ed in relazione ai tempi dei suoi programmi attuativi del piano regolatore. Ritengo che scandire la situazione in questo modo rigido (per due anni il 50 per cento e poi il 75 per cento e non si capisce perchè non si arrivi mai al 100 per cento) vuol dire introdurre un meccanismo che turba l'equilibrio fra le spese per gli indennizzi e le entrate attraverso il rilascio delle concessioni.

Per questi motivi, noi siamo favorevoli al mantenimento del testo proposto dalla Commissione.

PAGANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di replicare al senatore Tornati che - a nostro avviso - con questo emendamento si aumenta la libertà del comune. Infatti, nel primo emendamento che era stato proposto il contributo era bloccato per i primi cinque anni al 50 per cento. Adesso, dopo il terzo anno, si dà la possibilità al comune di aumentarlo fino al 70 per cento ed è una possibilità che verrà utilizzata soltanto dai comuni che riterranno che, a seguito di questo nuovo provvedimento, vi siano delle tensioni nel

mercato edilizio tali da rendere opportuno aumentare il contributo (parlo di aumentare e quindi ci troviamo in presenza di una misura punitiva per i costruttori e migliorativa per le finanze comunali).

È una facoltà e dobbiamo sempre ricordare, senatore Tornati, che questa è materia delegata alle regioni e ai comuni. Noi vogliamo aumentare il grado di autonomia degli enti locali.

TORNATI. Ma questa è proprio la nostra intenzione. (*Commenti del senatore Boato*).

PAGANI, *relatore*. Questo ragionamento vale per l'emendamento presentato dal relatore che teneva conto di elementi di mediazione emersi durante la discussione intercorsa nei due mesi di anticamera che questo disegno di legge ha dovuto fare.

MORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MORA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare perchè la formulazione del comma 7 proposta dal relatore rischia di travolgere anche l'emendamento da me presentato. A tale proposito, visto il carattere di subemendamento che la mia proposta in sostanza viene ad assumere rispetto alla nuova formulazione del relatore, mi chiedo se non sia logico metterlo in votazione prima di votare quest'ultimo, tanto più alla luce del parere favorevole espresso dal Governo rispetto a quello contrario del relatore.

Desidero motivare brevemente le ragioni del mio rispettoso dissenso in ordine alla opinione dell'eccellente relatore. Ringraziando il ministro Prandini per l'attenzione con la quale ha seguito un problema non marginale, anzi di grande importanza.

Apprezzo lo sforzo di carattere interpretativo compiuto dal relatore, posto che sostanzialmente aderisce allo spirito della mia proposta; ha ragione se si ha riguardo all'aspetto oggettivo della questione. Ma, ahimè, nella lettera a) dell'articolo 9 richiamata si dice che il contributo non è dovuto per opere da realizzare nelle zone agricole, ivi compresa la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo, ma si aggiunge: «a titolo principale». Ora è noto che questa differenziazione esclude, se non viene approvata la puntualizzazione richiesta dal mio subemendamento, la funzione del coltivatore diretto. Quindi, pur apprezzando lo sforzo del relatore di aderire alla sostanza della mia proposta, che oggettivamente ricade nell'interpretazione data dal senatore Pagani, ma rischia con questa emarginazione soggettiva di non raggiungere lo scopo, chiedo che l'emendamento da me presentato venga approvato.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni, l'emendamento 5.34 deve intendersi come subemendamento all'emendamento 5.24 del relatore: prenderà il numero 5.24/1 e anzichè al comma 7 dovrà riferirsi appunto all'emendamento 5.24.

Passiamo alla votazione. L'emendamento 5.5 è decaduto. Gli emendamenti 5.6, 5.10 e 5.11 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCONTI. Signor Presidente, intervengo nel tentativo di far modificare al relatore la sua posizione, nella convinzione di non essere stato sufficientemente chiaro in sede di illustrazione della nostra proposta di soppressione dell'ultimo periodo del comma 2. Qualora questa proposta venisse accolta, l'articolo 3 della legge n. 10 del 1977 verrebbe modificato in tal senso: «La concessione comporta la corresponsione di un contributo misurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonchè al contributo della maggiore utilizzazione», eliminando le parole: «nonchè al costo di costruzione». Questa nuova formulazione consentirebbe la sopravvivenza di tutto il sistema che attiene le sanzioni amministrative e le modalità di pagamento contenute nella legge n. 10. Legge che fa sempre riferimento al costo di costruzione. Non soppressione, quindi, all'ultimo periodo del comma 1, ma soppressione dell'articolo 6 della legge n. 10, laddove si parla della determinazione del costo di costruzione che con il provvedimento al nostro esame si sopprime e che quindi inutilmente viene mantenuto nella legge n. 10.

PAGANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Visconti, che è un fine giurista, ha chiarito alcune cose. In realtà il comma 2, al primo periodo, stabilisce che il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria sostituisce la parte del contributo afferente al costo di costruzione. Effettivamente ha ragione il senatore Visconti: se noi mantenessimo in piedi il secondo periodo, renderemmo monca la legge n. 10, mentre, utilizzando la parola «sostituisce» nel primo periodo, si deve leggere il secondo periodo correttamente con le parole «contributo di maggiore edificazione», che sostituiscono le parole «costo di costruzione». Quindi non è come erroneamente io avevo interpretato: credo che l'emendamento 5.18 possa essere accettato, signor Ministro, perchè questo emendamento chiarisce molto bene, lasciando in piedi l'impianto giuridico della legge n. 10. Quindi, scusandomi, devo modificare, per non aver compreso prima, il parere sull'emendamento 5.18, su cui mi esprimo favorevolmente, augurandomi che anche il Governo voglia aderire a questa valutazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Con questa puntualizzazione, mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.30.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei che non ci fosse equivoco sul significato del nostro emendamento, perchè c'era stata prima una cortese critica del presidente Pagani. Con questo emendamento noi intendiamo portare al 100 per cento questo valore, che è esattamente poi la finalità che in prospettiva si poneva anche il collega Tornati. Si può essere in disaccordo da parte del relatore, e questo lo capisco, ma non è fondata l'obiezione che, mal interpretando il nostro emendamento, il relatore ci aveva mosso.

Una volta chiarito il significato dell'emendamento dichiaro su di esso il nostro voto favorevole, anche se sarà minoritario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.23 del relatore è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, su questo punto, al di là del fatto che noi avevamo una posizione un po' più rigida, mi pare che fossero fondate le obiezioni che il collega Tornati ha fatto prima riguardo alle distorsioni possibili che questa articolazione prevista dall'emendamento Montresori possa portare. Probabilmente, pur avendo noi presentato un emendamento che lo modificava, era più corretta l'elasticità prevista dal testo della Commissione che noi preferiremmo a questo punto in subordine, visto che il nostro emendamento non è passato, rimanesse, e per questo motivo voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Bausi, lei mantiene l'emendamento 5.7? Le ricordo che se insiste dovremmo procedere alla votazione a scrutinio palese mediante procedimento elettronico in quanto la 5ª Commissione ha espresso su di esso parere contrario per mancanza di copertura.

* BAUSI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto il problema è stato implicitamente risolto con l'emendamento testè approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.12 presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Montresori, come modificato su proposta del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.26 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 5.33, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

L'emendamento 5.27 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Bausi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24/1, presentato dal senatore Mora e da altri senatori, già emendamento 5.34.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.24.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 5.24, presentato dal relatore. Al tempo stesso, ritiriamo i nostri emendamenti, poichè l'emendamento che ci accingiamo a votare contiene gran parte delle nostre proposte. Per questo motivo, il nostro voto non potrà che essere favorevole.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento 5.24.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sull'emendamento 5.24, presentato dal relatore, in quanto lo stesso contiene, e di conseguenza assorbe, due nostri emendamenti riferiti ai piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento 5.24, che sostituisce integralmente il comma 7 dell'articolo 5, l'Assemblea ha stabilito che siano esonerati dal versamento del contributo i casi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che non vi sia cambiamento di destinazione d'uso, all'articolo 9, primo comma, lettere a), f), e g) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in attuazione delle localizzazioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.9, 5.20, 5.15, 5.13 e 5.21, con riferimento alla seconda parte.

Ricordo che l'emendamento 5.28 è decaduto, per assenza dei presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dal relatore.

È approvato.

Con l'approvazione dell'emendamento 5.25, che sostituisce integralmente il comma 8 dell'articolo 5, l'Assemblea ha stabilito che il contributo sia ridotto del 50 per cento per gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ove non rientranti nell'ambito di applicabilità del precedente comma 7, come modificato con l'approvazione dell'emendamento 5.24.

Sono pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.21, 5.29, 5.31, 5.32, 5.14 e 5.16.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Modalità di applicazione del contributo sulla maggiore
utilizzazione edificatoria)*

1. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria, calcolato ai sensi dell'articolo 5, è accertato dagli uffici comunali e comunicato al richiedente la concessione edilizia prima del suo rilascio.

2. A scomputo totale o parziale del contributo dovuto, il concessionario gravato dall'obbligo di pagamento del contributo di cui al comma 1, ha facoltà, ove il comune accetti mediante delibera del Consiglio comunale, di cedere al comune aree comprese nei piani esecutivi vigenti al momento della richiesta di concessione.

3. Il valore delle aree cedute ai sensi del comma 2 è calcolato applicando i criteri definiti dall'articolo 5, comma 4.

4. Le cessioni operate ai sensi del comma 2 sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa.

5. Si applicano al provvedimento di determinazione e liquidazione del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria le norme sulla tutela giurisdizionale di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.4

BAUSI

Sopprimere il comma 1.

6.2

BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei piani esecutivi» con le altre: «negli strumenti urbanistici attuativi».

6.5

PETRARA, TORNATI, VISCONTI

Al comma 2 sostituire le parole: «nei piani esecutivi» con le altre: «nei piani di attuazione».

6.7

MURMURA

Sopprimere il comma 4.

6.3

BOSSI

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: «ove la cessione sia soggetta all'imposta sul valore aggiunto, si applica la stessa nell'aliquota del 2 per cento».

6.1

MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Sopprimere il comma 5.

6.6

VISCONTI, TORNATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BAUSI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.4, evidentemente vi è stato un qualche errore di trascrizione da parte mia, perchè anche per questo articolo la soppressione si limitava ai commi 2 e 3.

Pertanto, signor Presidente, illustrerò tale emendamento con questa precisazione se lei non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei intende sopprimere soltanto i commi 2 e 3, e non l'intero articolo.

BAUSI. Sì, signor Presidente.

Con i commi 2 e 3 si viene ad affermare un principio di grande singolarità, in merito al quale – se ben ricordo – anche da parte della Commissione finanze e tesoro sono state espresse alcune perplessità, cioè il pagamento di oneri di carattere sostanzialmente fiscale – perchè tale è sicuramente il contributo – attraverso la cessione di beni che nel caso specifico sono indicati con terreni altrettanto inclusi «nei piani esecutivi vigenti al momento della richiesta di concessione».

Per cui, l'Amministrazione comunale consente una concessione al richiedente e come contropartita anzichè avere della moneta riceve degli altri terreni.

La cosa mi pare abbastanza singolare; più singolare ancora, signor Presidente, se si esamina il comma 4, richiamato al comma 3 dello stesso articolo 6, di cui ho chiesto la soppressione. Il comma 4 stabilisce che: «Il valore dell'area» – che deve essere presa come misura agli effetti di definire la congruità del terreno offerto in permuta – «è pari al prodotto tra l'incidenza dell'area, il valore convenzionale dell'edificazione... e la dimensione delle opere oggetto della concessione edilizia espressa in metri cubi».

Per la verità, a quel momento non esiste ancora alcuna concessione edilizia: è soltanto l'offerta di un terreno ancora del tutto privo di qualsiasi ipotesi di realizzabilità edilizia.

Per cui può accadere che in ultima analisi si graverà il più possibile il peso edilizio, quale è offerto in permuta, per aumentare il valore della propria offerta in cambio di quella concessione che viene chiesta al comune.

Signor Presidente, esprimo notevoli e gravi perplessità su questa formulazione così come riportata nel testo e insisto pertanto nella richiesta di soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6, perchè, a mio giudizio, trattandosi di una concessione essa si deve pagare con la moneta corrente e non con la moneta convenzionale suscettibile di valutazioni, variabili secondo le volontà sia dell'istante che dell'amministrazione comunale.

* PETRARA. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 si illustra da sè, perchè si tratta soltanto di correggere maggiormente il testo del comma 2, per cui proponiamo di inserire le parole «negli strumenti urbanistici attuativi» al posto delle altre: «nei piani esecutivi».

Per quanto riguarda l'emendamento 6.6, al quale aggiungo la mia firma, credo che dopo gli emendamenti approvati all'articolo 5 sia del tutto superfluo mantenere questo comma e perciò ne proponiamo la soppressione.

* MURMURA. Signor Presidente, con l'emendamento 6.7 propongo una correzione terminologica. L'abbondante e talora pletorica normativa in materia urbanistica non contiene in alcuna sua parte l'espressione «piani esecutivi». La completezza e la perfezione delle normativa esigono di far riferimento alle espressioni rientranti nel lessico giuridico. Aggiungo che l'emendamento 6.7 è sostanzialmente identico all'emendamento 6.5, presentato dal senatore Petrarà e da altri senatori.

Se mi è consentito riferirmi brevemente all'intervento del collega Bausi, vorrei dire che l'articolo 6 ha un particolare valore ed è di grande significato. Attraverso esso si consente ai comuni di dotarsi di un demanio di terreni che possono risultare particolarmente utili. Pertanto, il riferimento ai piani di attuazione e ai piani urbanistici comporta la possibilità di concedere al comune, invece che quei contributi che una volta si chiamavano di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, dei terreni che possono servire per venire incontro ad esigenze di carattere pubblico. Ad un vecchio ed autorevole amministratore come è stato il senatore Bausi, vorrei far rilevare il significato di questo articolo ed il suo valore anche sociale oltre che di sollecitudine amministrativa nei riguardi delle civiche amministrazioni.

* MONTRESORI. L'emendamento 6.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.4 del senatore Bausi, non posso che ringraziare sentitamente il senatore Murmura per quanto ha detto. Effettivamente l'articolo 6 è uno dei punti qualificanti del disegno di legge; è un articolo di grande apertura sociale che consentirà di formare quel demanio cui faceva riferimento il senatore Murmura. Vorrei tranquillizzare il senatore Bausi che probabilmente non ha compreso le finalità di questo articolo. Il comma 3 stabilisce che il valore delle aree cedute ai sensi del comma 2 è calcolato applicando i criteri definiti dall'articolo 5, comma 4. Non può quindi esservi pericolo di mercato o di altro. Ci siamo proprio preoccupati di questo aspetto. Pertanto il parere sull'emendamento 6.4 è contrario.

Gli emendamenti 6.5, presentato dal senatore Petrarà e da altri senatori, e 6.7, presentato dal senatore Murmura, colgono un aspetto vero. In effetti la dizione «piani esecutivi» contenuta nel disegno di legge è un po' vaga. Sono un po' imbarazzato nel dire quale delle due dizioni proposte negli emendamenti sia la migliore; personalmente preferisco quella contenuta nell'emendamento 6.5 perchè la ritengo più precisa.

* MURMURA. Concordo con il relatore e quindi ritiro l'emendamento 6.7.

PAGANI, *relatore*. Il mio parere sull'emendamento 6.5 è quindi favorevole.

L'emendamento 6.1 dovrebbe scontare il parere della 5ª Commissione perchè coinvolge una questione fiscale e conseguentemente pone un problema di entrate maggiori o minori per l'erario. Esprimo quindi parere negativo su tale emendamento, pregando il senatore Montresori di ritirarlo.

Per gli stessi motivi esprimo parere contrario sull'emendamento 6.6.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, condivido i pareri espressi dal relatore, ad eccezione di quello relativo all'emendamento 6.1 rispetto al quale, qualora il senatore Montresori decidesse di non ritirarlo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Bausi, con la correzione indicata dal proponente.

Non è approvato.

Avverto che gli emendamenti 6.2 e 6.3, presentati dal senatore Bossi, sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Petrarà e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che sull'emendamento 6.1, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori, dovrebbe svolgersi la votazione nominale con

scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico poichè, in merito ad esso, la 5ª Commissione ha espresso parere negativo per mancanza di copertura. Chiedo, pertanto, al senatore Montresori se intende mantenerlo.

* MONTRESORI. Signor Presidente, *obtorto collo* lo ritiro.

PRESIDENTE. Se non ho capito male, l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Visconti e Tornati, è stato ritirato.

* TORNATI. No, signor Presidente, lo manteniamo. Proprio nello spirito che ha portato all'accettazione del nostro emendamento all'articolo 5, proponiamo questo emendamento che ha lo stesso significato del precedente.

PRESIDENTE. Voi dunque auspicate un ulteriore momento di riflessione da parte del relatore su questo punto. Il relatore ha preso nota di questa richiesta?

* PAGANI, *relatore*. Effettivamente il comma 5 è pleonastico e ultroneo, ma per chiarezza, ci sembra che sia il caso di lasciarlo; quanto meno, senatore Visconti, non fa del male.

* VISCONTI. No, potrebbe fare del male, perchè non si capisce per quale ragione tale argomento venga ripreso in questa legge.

PRESIDENTE, In questo caso, dunque, *repetita non juvant*.

* VISCONTI. Signor Presidente, noi, in buona sostanza, accettando l'emendamento riferito al comma 2 dell'articolo 5, abbiamo riconfermato in pieno tutto il sistema previsto dalla legge n. 10 del 1977. Pertanto, a questo punto, è inutile il riferimento all'articolo 16 di tale provvedimento in quanto le norme da esso previste sono già state richiamate in questa legge.

* PAGANI, *relatore*. In questo caso, debbo darle ragione, senatore Visconti, in quanto l'emendamento in questione è strettamente collegato al precedente emendamento approvato all'articolo 5. Ripeto, tale comma non fa male, ma è anche vero che meno si scrive in una legge e meglio è. Per tale ragione, quindi, modifico in senso positivo il precedente parere da me espresso in merito a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Ministro condivide la posizione attuale del relatore?

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio l'astensione sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Trattamento fiscale delle permutate effettuate
per l'esecuzione dei piani)*

1. Nell'ambito e in attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi convenzionati, le permutate effettuate per l'esecuzione dei piani sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.3

VISCONTI, PETRARA, GIUSTINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «esecutivi convenzionati» inserire le seguenti: «o al momento della convenzione».

7.2

BAUSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove le permutate siano soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la stessa nell'aliquota del 2 per cento».

7.1

MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCONTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 7.3. La considerazione che noi facciamo, a parte il fatto che andrebbe modificata la terminologia, nel senso che occorre riferirsi a strumenti attuativi e non a strumenti esecutivi, è che, poichè nell'articolo si fa riferimento alle

lottizzazioni convenzionate, non sia opportuno prevedere un trattamento di favore così come si fa nel testo sottoposto al nostro esame.

* BAUSI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Desidero ricordare al senatore Montresori che sull'emendamento 7.1, essendo stato espresso un parere contrario dalla 5ª Commissione, si dovrebbe procedere alla votazione nominale mediante procedimento elettronico.

* MONTRESORI. Analogamente a quanto fatto per l'emendamento all'articolo 6 anche in questo caso ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.3.

* PAGANI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.3.

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MURMURA. Signor Presidente, vorrei prospettare l'opportunità che il relatore o il Governo propongano all'articolo 7, comma 1, anche in adeguamento a quanto già fatto nel comma 2 dell'articolo 6, di sostituire l'espressione «strumenti urbanistici esecutivi» con l'altra «strumenti urbanistici attuativi», al fine del coordinamento tecnico e di una maggiore coerenza del testo.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, accoglie la proposta formulata dal senatore Murmura?

PAGANI, *relatore*. Ritengo che tale proposta possa senz'altro essere accolta.

PRESIDENTE. Non residuando sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello 7.3, soppressivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso, con l'avvertenza che, alla seconda riga dell'articolo, il termine «esecutivi» è sostituito dal termine «attuativi».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Gestione urbanistica comunale)

1. I proventi del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria sono versati nel conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune

di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e sono amministrati per le finalità ivi specificate.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque in sede di esame dei conti consuntivi, il sindaco presenta al Consiglio comunale per l'approvazione la «Relazione sulla gestione urbanistica comunale» con il riepilogo dei proventi percepiti e delle spese effettuate ai sensi del comma 1 e con l'elenco degli atti di trasferimento dei diritti e di assunzione di obbligazioni attinenti alla materia urbanistica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1

BOSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I proventi della concessione e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rimangono regolati dall'articolo 12 della stessa legge n. 10 del 1977 e sono amministrati secondo le finalità ivi specificate».

8.2

BAUSI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «sotto la responsabilità del sindaco, o suo delegato, e del segretario comunale».

8.3

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione possono formare, in conformità con le destinazioni di piano regolatore generale e previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad attività terziaria. Le aree comprese nel piano sono espropriate ai sensi della presente legge. Per quanto riguarda le procedure del piano e la utilizzazione delle aree espropriate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

8.4

LIBERTINI, TORNATI, GIUSTINELLI, PETRARA

Stante l'assenza del proponente, senatore Bossi, dichiaro decaduto l'emendamento 8.1.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

* BAUSI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 8.2, che è motivato dal fatto che l'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, che è rimasto inalterato anche dopo le vicissitudini di fronte alla Corte costituzionale, prevede una serie di sanzioni che tuttora e in notevole

misura sono in corso di definizione dinanzi alle amministrazioni comunali. L'articolo 18 della legge citata propone ugualmente alcune sanzioni – oltre ad altre parti che sono previste nell'articolo medesimo – da applicare in caso di mancato completamento nei termini, di ritardo nella concessione nonché in caso di concessione che con decisione amministrativa sia stata annullata, cioè una serie di sanzioni diverse. Mi è sembrato opportuno prevedere che queste sanzioni regolate dalla legge n. 10 rimangano inalterate anche con la nuova regolamentazione prevista dal disegno di legge in esame. D'altra parte, mi sembra che questo sia forse più opportuno che una sottolineatura del trattamento che attualmente è previsto al primo comma dell'articolo 8, nel quale si dà soltanto nozione che i contributi sono regolati dalle stesse norme dell'articolo 12 della citata legge n. 10.

* CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 8.3 propone – e mi sembra opportunamente, per cui insisterei per la sua approvazione – che la gestione amministrativa delle somme derivanti dai proventi del contributo sia portata sotto la responsabilità del sindaco, o suo delegato, e del segretario comunale. Vorrei aggiungere, se possibile, in sede di modifica dell'emendamento 8.3, una specificazione avente il carattere di aggiornamento per cui, dopo le parole: «e del segretario comunale» si dovrebbero aggiungere le altre: «ai sensi della legge n. 142 del 1990». Si tratterebbe, in altri termini, di agganciare questa responsabilità al sistema organizzatorio e delle responsabilità amministrative previsto nella legge sulle autonomie locali.

* TORNATI. Signor Presidente, riteniamo che la questione affrontata dall'emendamento 8.4 sia molto importante per il futuro delle nostre città. La legge n. 865 prevede per le aree produttive dei piani di iniziativa pubblica che autorizzano i comuni ad espropriare e poi, secondo una certa regolamentazione, a ricedere in proprietà o in diritto di superficie le aree espropriate. Ritengo che ormai nelle nostre città i piani delle aree da destinare ad attività terziaria stiano diventando importantissimi agli effetti della qualità della città, dei suoi servizi e della sua organizzazione. Pertanto, è importante dare ai comuni, dotati di piano regolatore generale, la possibilità di adottare un piano delle aree da destinare ad attività terziaria. Inoltre, preciso che modifichiamo il nostro emendamento sopprimendo le parole: «o di programma di fabbricazione».

Come gli onorevoli senatori fanno, nella legge per Roma Capitale è stata introdotta una simile norma dall'altro ramo del Parlamento. Noi riteniamo che questo problema sussista anche per tante altre città e quindi invitiamo i colleghi a prenderla in seria considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 8.2 presentato dal senatore Bausi, sia assorbito; comunque, per le stesse motivazioni che ho illustrato durante l'esame di un precedente emendamento del senatore Visconti, esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.3 nel testo modificato e anche sull'emendamento 8.4 nel testo modificato; quest'ultimo investe un problema di grande attualità e prospettiva soprattutto in considerazione del fatto che c'è il precedente del provvedimento su Roma Capitale, per il quale è stata approvata una norma simile.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.4. Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Bausi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, con la modifica testè proposta tendente ad inserire le seguenti parole: «ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUTRERA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il nostro consenso totale su questa impostazione che riteniamo moderna e vicina al nuovo concetto di attività produttiva, quale si va affermando nell'ambito del terziario.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

PAGANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'esame dell'articolo 9, vorrei far rilevare come la materia trattata da questo articolo sia particolarmente complessa, affrontando questioni che sono state oggetto di diverse sentenze della Corte costituzionale. Ora, non so quali siano i programmi della Presidenza per questa seduta, ma penso che potremo esaminare una norma così complessa solo andando avanti ad oltranza.

PRESIDENTE. È intenzione della Presidenza protrarre i lavori fino alle 20,30.

PAGANI, *relatore*. Allora, signor Presidente, propongo di accantonare l'articolo 9 e i relativi emendamenti, nonché gli emendamenti tendenti ad inserire gli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, che potranno essere affrontati all'inizio della prossima seduta, peraltro in condizioni di minore stanchezza.

PRESIDENTE. Non vorrei che ci fossero concatenazioni con gli articoli successivi.

PAGANI, *relatore*. No, signor Presidente, non c'è questo pericolo.

PRESIDENTE. Quindi l'articolo 9 e gli articoli aggiuntivi dopo lo stesso sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Disposizioni relative alla definizione del perimetro dei centri abitati)

1. I comuni che non hanno ottemperato all'obbligo di perimetrazione dei centri abitati, di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvedono alla definizione del perimetro del centro abitato ed alla sua suddivisione in zone territoriali omogenee entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove il comune non provveda entro il predetto termine, la Regione nomina nei successivi sessanta giorni un commissario *ad acta* perchè provveda entro novanta giorni, in via sostitutiva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.2

BAUSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Disposizioni relative ai Comuni privi di strumento urbanistico generale e alla definizione del perimetro dei centri abitati)*. -
1. Nei comuni privi di strumento urbanistico generale approvato e

adottato, le disposizioni della presente legge si applicano relativamente alle parti del territorio comunale considerate zone territoriali omogenee A), B) e D), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

2. I Comuni che non hanno ottemperato all'obbligo di perimetrazione dei centri abitati, di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvedono alla definizione del perimetro del centro abitato ed alla sua suddivisione in zone territoriali omogenee entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti. Scaduto detto termine, la Regione nomina nei successivi sessanta giorni un commissario *ad acta* perchè provveda entro novanta giorni, in via sostitutiva. Da quella data, per i detti Comuni, trovano applicazione le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1».

10.1 MONTRESORI, GOLFARI, BOSCO, FABRIS

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I comuni privi di strumenti urbanistici sono tenuti ad adottare il piano regolatore generale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

(Disposizioni relative ai Comuni privi di Piano regolatore generale)

10.4 PETRARA, TORNATI, ANDREINI, NESPOLO,
SCARDAONI, TRIPODI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «centoventi giorni».

10.3 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta» con l'altra: «centottanta».

10.5 PETRARA, TORNATI, ANDREINI, NESPOLO,
SCARDAONI, TRIPODI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BAUSI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.2.

* FABRIS. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento dà un'ulteriore possibilità ai comuni che non hanno ancora rispettato l'obbligo di perimetrazione o comunque della dotazione dei diversi

strumenti urbanistici. Viene loro concesso un ulteriore termine per mettersi in regola. Viene anche prevista tutta una serie di adempimenti sostitutivi, affinché si possa arrivare a questa definizione. L'emendamento è piuttosto chiaro e quindi penso si illustri da sè.

* PETRARA. Signor Presidente, l'emendamento 10.4 formula in modo migliore la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 10. Nel testo si parla di «perimetrazione», mentre noi ci riferiamo più in generale agli strumenti urbanistici che riguardano il piano regolatore.

L'emendamento 10.5 propone di sostituire il termine indicato nel testo attuale.

* SPECCHIA. Signor Presidente, al comma 2 viene previsto un termine di 180 giorni che a noi sembra eccessivo. Per tale ragione con l'emendamento 10.3 ne proponiamo una riduzione a 120 giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PAGANI, *relatore*. Signor Presidente, desidero fare innanzitutto una premessa di carattere personale. Il termine «perimetrazione» venne introdotto per la prima volta nel 1967. Dopo di allora non so in quante leggi sono stati indicati termini perentori, entro i quali se la perimetrazione non fosse stata eseguita i sindaci sarebbero stati decapitati o sottoposti a tortura. Siamo nel 1990 e non abbiamo ancora queste perimetrazioni. Ho avuto modo di sostenere che nell'articolo 1 andava prevista una penalizzazione per questi comuni, magari non dichiarando edificabili queste aree: era l'unica strada possibile, anche se finiva per colpire i cittadini. La mia proposta comunque non è stata accettata.

Ritengo che anche questo articolo 10 sia una grida manzoniana destinata a non avere nessun seguito. Allora io sostengo la versione data dalla Commissione, che mi sembra la più equilibrata, e ritengo inutili i tentativi di miglioramento di una norma che sarà sicuramente ancora una volta inutile e quindi esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.1 e contrario agli altri.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.1.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUTRERA. Signor Presidente, per vincere la sensazione frustrante delle dichiarazioni del Presidente della 13^a Commissione e anche

un po' per superare il rischio di fare delle grida manzoniane, vorrei proporre di confermare, come il relatore suggerisce, il testo dell'articolo 10 della Commissione nella sua integrale formulazione, recependo l'ultimo periodo dell'emendamento 10.1, affinché si specifichi che: «Da quella data» - che è la data che coincide esattamente con quella prevista nell'emendamento 10.1 - «per i detti Comuni» - che sono i comuni inadempienti per l'ennesima volta - «trovano applicazione le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli effetti derivanti dalla applicazione del comma 1». Questo significa finalmente dare una sanzione a chi non ottemperi all'obbligo di sistema, più volte rinnovato e oggi confermato.

PRESIDENTE. In proposito vorrei sapere il parere del relatore, dal momento che il relatore confermava puramente e semplicemente il parere precedente della Commissione.

* PAGANI, *relatore*. Nonostante il mio scetticismo, signor Presidente, penso che si possa dare parere favorevole alla proposta avanzata dal senatore Cutrera.

PRESIDENTE. Vorrei sapere l'opinione del Governo, che prima si era pronunciato a favore dell'intero emendamento 10.1.

* PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Rimango favorevole a questo emendamento.

BOATO. È tutta la sera che riscontriamo esserci un asse Montresori-Prandini, solo che adesso il collega Montresori ha abbandonato l'Aula.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABRIS. Signor Presidente, mi pare che la proposta che ha fatto il senatore Cutrera, che vuole legare l'articolo 10 nella sua stesura di Commissione con la seconda parte dell'emendamento 10.1 che è quella più importante, quella sostanziale (perché il nostro primo comma è in funzione sostanzialmente del secondo), sia una proposta che si può accettare. Quindi, interpretando il pensiero dei colleghi e ringraziando il Governo per aver sostenuto questa nostra proposta, vorrei dire che riteniamo che l'articolo 10 possa meglio risultare nella sua essenza e nello stesso tempo consentire anche un ulteriore momento di aggiustamento delle diverse situazioni se lo poniamo in votazione aggiungendo la seconda parte del nostro emendamento 10.1, che verrebbe così a costituire il secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Vorrei che fosse chiaro che qui non si tratta di aggiungere il secondo comma dell'emendamento 10.1 ma solo l'ultimo periodo. Si tratterebbe di aggiungere all'articolo 10 un periodo aggiuntivo che recita: «Da quella data per i detti Comuni trovano applicazione le disposizioni della precedente legge, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1».

BOATO. Quindi bisogna fare due commi, altrimenti il comma 1 non c'è più.

PRESIDENTE. Esattamente. Il testo dovrebbe essere dunque il seguente: «Da quella data per i detti Comuni trovano applicazione le disposizioni della presente legge». Sono quindi eliminate le parole: «fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1». Si tratta, in sostanza, di aggiungere all'articolo 10 questo breve periodo.

Lei è d'accordo, senatore Fabris?

FABRIS. A questo punto sono dell'idea che il nostro emendamento debba essere mantenuto, poichè mi sembra che la sua formulazione sia più opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo 10.

È approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 10.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 26 luglio 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (1).

2. PASQUINO ed altri. - Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135).

3. PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663).

ALLE ORE 16,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. PECCHIOLI ed altri. - Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642).

2. BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906).

3. POLI ed altri. - Norme di principio sulla difesa nazionale (1908).

4. SIGNORI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (2337).

II. Discussione del documento:

Relazione sulla situazione attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e prospettive di intervento.

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato alla seduta n. 419**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4713. - «Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (728-B) (Approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 4925. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» (2378) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della sanità:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali» (2380).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BOSSI. - «Abolizione del pedaggio sulle reti autostradali» (2379);

FORTE, BERLANDA, ANDREATTA, COVI, PAGANI, CANDIOTO, ALIVERTI, ACQUARONE, BAUSI, FAVILLA, MARNIGA, GALLO, LEONARDI, TRIGLIA e PIZZOL. - «Delega al Governo per la trasformazione di Enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate» (2381);

ALIVERTI, MAZZOLA, ANGELONI, EMO CAPODILISTA, TOTH, GUZZETTI, DI STEFANO, GOLFARI, SARTORI, PATRIARCA, COVELLO, ROSATI e NIEDDU. - «Disciplina dei licenziamenti individuali» (2382);

VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, IANNONE, FERRAGUTI, CHIESURA, SPOSETTI, BRINA, BENASSI, GALEOTTI e TOSSI BRUTTI. - «Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (2383).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati SANGIORGIO ed altri. - «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati DUTTO ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni» (2364) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori» (2378) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 4 giugno 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) relativo all'esercizio 1988, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e di quello del collegio dei revisori.

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 luglio 1990, ha trasmesso:

copia dei verbali della riunione del 13 giugno 1990 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia dei verbali della riunione del 22 giugno 1990 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 17 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENEA il 20 aprile 1990, concernente la partecipazione del suddetto Ente alla Società Consortile ISNOVA srl per la realizzazione di centri di promozione dell'innovazione tecnologica nelle regioni meridionali.

Detta delibera sarà trasmessa alla 10^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Alberti e Ongaro Basaglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01278, dei senatori Imbriaco ed altri.

Interpellanze

PERUGINI, DI LEMBO, SALERNO, BUSSETI, DE CINQUE, COVELLO, CABRAS, BOSCO. - *Al Ministro del commercio con l'estero.* - Per sapere, a distanza di circa due anni dalla promulgazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, di «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero», quali effetti si siano prodotti in specie relativamente alle entrate proposte dall'ente, se siano stati rispettati a questo proposito i risultati attesi per il 1989 nella relazione tecnica che accompagnava il relativo disegno di legge e quali i risultati prevedibili per l'anno in corso.

(2-00448)

Interrogazioni

DIANA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», introduce particolari adempimenti di natura

amministrativa e burocratica nell'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, non sempre agevoli e di non facile disbrigo, anche in relazione al carico di lavoro esistente presso gli uffici amministrativi preposti a tali incombenze;

considerato, in particolare, il rilascio della certificazione prefettizia di cui all'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, la quale deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione, laddove occorre erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altri interventi finanziari dello stesso tipo concessi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

poichè le forme di sostegno sul piano strutturale e reddituale all'attività di impresa nel settore agricolo, previste dalla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, implicano che l'operatore necessariamente attivi, anche in modo reiterato, pratiche amministrative, che possono interessare diversi uffici per l'ottenimento dei contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo e poichè questa peculiarità o specificità del settore lo distingue e caratterizza dalla attività economica delle aziende industriali o commerciali;

confermata l'esigenza del mondo agricolo che, pur nel rigoroso rispetto dei principi che informano la nuova normativa, si abbia una semplificazione delle procedure amministrative da seguire: infatti le difficoltà tecniche e burocratiche di rapida e sollecita acquisizione della certificazione amministrativa, necessaria per attingere ai finanziamenti e contributi pubblici, stanno già incidendo negativamente, in assenza di appropriate indicazioni ed istruzioni attuative, sull'esercizio dell'attività imprenditoriale, sovrapponendo lacci inestricabili anche in presenza di situazioni di modesta rilevanza economica,

l'interrogante chiede di conoscere, in presenza di tale obiettiva situazione di difficoltà e di incertezza e ferma restando la necessità di rispettare le finalità che la legge si propone:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per ovviare concretamente ad inconvenienti e lungaggini che si possono riflettere in modo negativo sulla vita dell'impresa agricola, al cui sviluppo e promozione sono destinate provvidenze e benefici fiscali, creditizi e finanziari che rischiano di non essere fruibili dall'utente per i complessi adempimenti amministrativi che debbono accompagnare la istruttoria delle domande delle parti interessate;

se non si intenda valutare l'opportunità - stante anche il modesto sollievo recato da alcuni chiarimenti interpretativi della recente circolare della Presidenza del Consiglio - di una revisione legislativa di quelle norme la cui applicazione aggrava pesantemente e reiteratamente gli oneri burocratici a carico delle imprese senza una corrispondente effettiva utilità per l'acclaramento di situazioni sospette o perseguibili.

(3-01284)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EMO CAPODILISTA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Appreso che il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha stornato fondi già stanziati per la costruzione della superstrada Monselice-Legnago;

ritenuta l'importanza primaria dell'arteria per la viabilità della bassa padovana;

tenuto conto di quanto già avvenuto per la strada statale del Santo n. 307,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga che vi sia una forma di accanimento nell'utilizzare ad arbitrio dell'ANAS finanziamenti già stanziati per la provincia di Padova per altre iniziative non previste nè approvate, privilegiando altre zone per motivi che sembrerebbe opportuno fossero chiariti.

(4-05137)

MANCIA, CASOLI, GUIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere:

se rispondano a verità le notizie secondo le quali l'Insud avrebbe intenzione di cedere il 20-25 per cento delle proprie quote azionarie della Valtur di cui attualmente detiene il 51 per cento del capitale;

se rispondano, parimenti, a verità le notizie secondo le quali la cessione sarebbe «pilotata» per permettere l'acquisto di tali quote da parte della Finbrescia e del Club Méditerranée che, insieme, detengono già il 45 per cento circa delle azioni Valtur.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere, ove fossero confermate queste notizie, come possa conciliarsi una operazione del genere con l'obiettivo dichiarato dal Governo di valorizzare il turismo nel Mezzogiorno, anche attraverso l'intervento pubblico che nella Valtur può trovare concreta espressione e soprattutto se si considera che è l'unica delle 12 aziende dell'Insud a chiudere in attivo il proprio bilancio.

Gli interroganti, infine, sollecitano il Governo a spiegare allora come pensi di rendere coerente l'obiettivo di non dismettere le aziende in attivo da parte dello Stato, con l'eventuale intenzione di cedere le quote Valtur a meno che l'operazione non nasca dal proposito di favorire privati come la Finbrescia, o, addirittura, società concorrenti, come il Club Méditerranée che da oltre 10 anni esercita già una forma indiretta di controllo sulla struttura della Valtur attraverso la nomina del direttore generale, nella persona di un funzionario del Club stesso di nazionalità francese.

(4-05138)

PEZZULLO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere se non ritenga opportuno intervenire per bloccare la vendita dei terreni dell'Istituto orientale.

A giudizio dell'interrogante tale intervento si rende indispensabile in presenza di un concreto progetto, già sottoposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Comitato nazionale della ricerca, che prevede, tra l'altro, l'insediamento di un centro di ricerche sulla razza bufalina e sui prodotti derivati; tale progetto si estende su un'area di circa 66 ettari.

L'interrogante fa inoltre presente che, collateralmente al progetto suindicato, esiste un altro progetto, sempre proposto dal CNR, che prevede la creazione di un «polo delle scienze» diretto allo studio dei

prodotti ortofrutticoli e alla ricerca di specie idonee alle condizioni ambientali meridionali, con prove sperimentali di coltivazione.

Le ricerche sono necessarie per far uscire dalla crisi l'ortofrutticoltura meridionale, colpita da gravi forme di virus e dall'invasione dei prodotti dei paesi mediterranei, che fanno parte del MEC, quali Spagna, Grecia e Portogallo.

I suddetti insediamenti prevedono tra l'altro incrementi occupazionali notevoli, specialmente di giovani alla prima occupazione e di diplomati e laureati.

(4-05139)

MAZZOLA, ACQUARONE. - *Ai Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che a partire da domenica 22 luglio 1990, per la caduta di alcuni massi all'interno della galleria, il traforo internazionale del Colle di Tenda (strada statale n. 20) è stato nuovamente interrotto al traffico determinando il blocco delle comunicazioni veicolari della Valle Roja;

che la chiusura dell'unica via diretta di comunicazione fra la provincia di Cuneo, la Riviera ligure di Ponente e la Costa Azzurra provoca danni gravissimi con riflessi negativi anche sul sistema delle comunicazioni della Francia sud-orientale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati predisposti per l'immediata riapertura del traforo e quali, altrettanto urgenti, procedure a livello internazionale siano state avviate per addivenire alla realizzazione di una nuova galleria, a più bassa quota, del Colle di Tenda.

(4-05140)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che, tra i paesi europei, Spagna ed Italia detengono il record dell'alto costo delle telefonate all'estero; infatti una telefonata di dieci minuti tra gli Stati Uniti e l'Italia costa, se in partenza dagli Stati Uniti, nelle ore di minor traffico, 6 dollari e 20, mentre la stessa telefonata, se in partenza dall'Italia per gli USA, costa, sempre nelle ore di minor traffico, l'equivalente di 24 dollari e 52 centesimi; *per incidens* analoga telefonata dalla Gran Bretagna costa 9,32 dollari per dieci minuti;

che la FCC (Federal communication committee), l'ente americano di vigilanza sulle telecomunicazioni, ha deciso di sferrare una campagna per costringere i paesi stranieri, ed in particolare gli europei, ad abbassare i prezzi delle comunicazioni telefoniche internazionali;

che tale iniziativa di Washington per fare abbassare i prezzi internazionali delle telecomunicazioni, in caso di opposizione degli Stati europei, vedrà le compagnie telefoniche americane autorizzate dal loro Governo a limitare i pagamenti alle controparti estere;

che la suddetta iniziativa verrà attuata a fine novembre per favorire il libero commercio, l'utente americano e la bilancia commerciale americana ma, invero, il principale beneficiario sarà l'utente europeo,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come si sia potuta creare la disparità di tariffe telefoniche sopra descritta;

2) se, non solo sulla base delle istanze americane, non si ritenga di operare sollecitamente per un livellamento delle tariffe italiane, quanto meno, a quelle degli altri Stati europei.

(4-05141)

BOSSI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in occasione del nubifragio abbattutosi il 27 giugno 1990 nel comprensorio lecchese, e precisamente sui comuni di Civate, Suello, Valmadrera, il prefetto di Como dottor Palmiero non ha attivato tutti gli interventi necessari, peraltro previsti dalla legge, per alleviare danni e sofferenze alle popolazioni;

che lo stesso prefetto non ha perso l'occasione di aggredire nelle parole e nei toni, fino ad interrompere bruscamente la conversazione telefonica, il consigliere regionale della Lega Lombarda-Lega Nord Stefano Galli, il quale voleva doverosamente informarsi di quanto non si era fatto ed eventualmente si intendeva fare,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi del mancato tempestivo intervento nei paesi colpiti dal nubifragio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi per conoscere i motivi di tale comportamento intemperante e contrario ai principi di correttezza tra l'autorità statale periferica e un amministratore regionale;

quali provvedimenti intenda adottare in generale per evitare in futuro questi incresciosi ed inaccettabili comportamenti.

(4-05142)

BOSSI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che di recente il gruppo Asea Brown Boveri ha assunto una posizione di disimpegno dall'azienda termoelettromeccanica Franco Tosi, dovuta alle note vicende seguite alla cessione da parte del gruppo svedese all'Ansaldo del pacchetto di maggioranza assoluta delle azioni; considerato:

che un'eventuale rottura della *partnership* tra Ansaldo e Asea Brown Boveri ai danni della Franco Tosi significherebbe rinunciare ad un prezioso patrimonio tecnologico, proprio del gruppo svedese, in grado di assicurare oggettive prospettive di sviluppo per l'azienda termoelettromeccanica legnanese;

che ciò rimetterebbe in ulteriore, grave pericolo il già provato quadro occupazionale della Franco Tosi, passata in meno di un decennio da 5.400 unità alle attuali 2.800;

che ciò darebbe irresponsabilmente corso all'inevitabile, progressivo svuotamento di capacità imprenditoriali e produttive e professionalità individuali e di *équipe* di un'azienda sana, vitale, sempre efficiente e competitiva sui mercati internazionali, fino alla sua inesorabile morte per consunzione;

che l'Ansaldo, privata delle tecnologie conferite dal gruppo Asea Brown Boveri, non potrà mai riuscire a tenere il passo dei concorrenti stranieri, finendo inevitabilmente per far pagare alla Franco Tosi il conto salato di ulteriori alleggerimenti di personale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per rimuovere gli ostacoli che ostano alla ripresa di una collaborazione proficua tra Asea Brown Boveri e Ansaldo;

quali interventi immediati intendano adottare per garantire piena e completa autonomia di gestione dell'azienda Franco Tosi;

quali iniziative intendano adottare per garantire la situazione occupazionale, già gravemente compromessa, dell'azienda termoelettromeccanica legnanese e dell'indotto ad essa collegato;

quali siano i motivi che ritardano l'avvio di un piano energetico nazionale, che dia all'industria termoelettromeccanica in generale, ed alla Franco Tosi in particolare, le necessarie garanzie di sviluppo.

(4-05143)

INNAMORATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la stampa («La Repubblica», «Il Giornale di Napoli»), del mese andante ha evidenziato all'opinione pubblica la mortificante condizione economica di alcuni docenti-commissari di esame di maturità del corrente anno scolastico, nonché la inconcepibile disparità di trattamento fra componenti della medesima commissione;

che nella fattispecie alcuni professori, in qualità di supplenti annuali – si veda il professor Galzerano Giuseppe, istituto tecnico per geometri «Leonardo Da Vinci» di Sapri (Salerno) – sono stati nominati, o dal provveditore agli studi, o da codesto Ministero, commissari di esame;

che essi nella condizione di commissari vengono pagati solo per le spettanze di esaminatori – per il Galzerano 380.000 lire per un mese! – e non come i colleghi professori-commissari, che sommano la indennità di esame con lo stipendio di docente,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non sia il caso di elevare a pari dignità la condizione di tutti i commissari di esame di maturità, siano essi docenti ordinari o supplenti, che hanno eguali doveri e non fruiscono di medesimi diritti;

b) se i docenti, terminato l'anno di insegnamento da supplente, nominati commissari-membri interni della commissione, a rappresentare la propria scolaresca, non siano da considerare ancora professori (e quindi da pagare come tali durante il periodo di esame) e commissari come i loro colleghi (da pagare con l'indennità da aggiungere allo stipendio di docente), eliminando così una grave disparità di ordine economico ed etico, che determina di fatto una condizione dimessa di rappresentatività.

(4-05144)

BOGGIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che molto si è detto, fin dai tempi remoti, sulle associazioni segrete; in occasione dell'«*affaire P2*» molti studiosi si sono interrogati su questo tema estremamente complesso e per certi versi imbarazzante;

che al riguardo, sottolinea l'insigne giurista Massimo Severo

Giannini, siamo in presenza di una «esiguità» di studi che pare allo scrivente, a prima vista, difficilmente comprensibile;

che di associazioni segrete molto si parlò in fase costituente. Per esempio l'onorevole Della Seta identificava la segretezza delle associazioni nella segretezza della loro sede, nella mancanza di atti che individuassero la loro esistenza e nel tener celati i loro principi ispiratori; ma l'onorevole Cappi faceva senza perifrasi soprattutto leva sull'assenza di pubblicità dell'elenco dei soci. Anche l'onorevole Moro fece osservare, tra l'altro, che segno di segretezza fosse il vincolo, per l'appunto di segretezza, posto dallo statuto di una società. Sappiamo che l'articolo 18 della Costituzione tagliò la testa al toro e al secondo comma disse, in modo inequivocabile, che il divieto non sarebbe dovuto gravare sulle associazioni in relazione al loro scopo, ma *tout court* in relazione al fatto di essere segrete;

che il secondo comma dell'articolo 18, dunque, proibisce la segretezza dell'associazione considerandola in sè e per sè e prescindendo nel modo più assoluto dall'eventuale illiceità dell'azione. Per essere ancora più chiari, si può dire che la proibizione di cui al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione colpisce l'essere o meglio un modo di essere (quello appunto segreto) non già l'agire (illecito) dell'associazione;

che è evidente che il divieto contenuto nel secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione è stato sempre giudicato molto ingombrante. Qualcuno ha pensato che, nella scelta del costituente, si consolidassero gli echi di quella stessa ostilità alle associazioni segrete, fondata nel mistero di cui si circondano, che aveva caratterizzato l'ampio dibattito che precedette e seguì la legge 26 novembre 1925, n. 2029. È chiaro che l'articolo 18 non limita il diritto di associazione e di riunione sancito all'articolo 17. La legge n. 2029 del 1925, che qui ricordiamo esclusivamente per ragioni storiche, è tradizionalmente considerata come una legge che aveva per unico scopo quello di dissolvere le logge massoniche. Tuttavia bisogna mettere in evidenza, sempre per ragioni storiche, che essa fu sostenuta, perorata e giustificata anche da personalità che non volevano certo distruggere la libertà di associazione in logge massoniche, ma volevano chiarezza. Ciò non esclude, evidentemente, che altri potenti sostenitori della legge n. 2029, i quali agirono con peso preponderante, fossero animati da principi illiberali. Leggendo le cronache del tempo si evince che si schierarono a favore giuristi quali Anzilotti, Bonfante, Vittorio Scialoja, Giorgio del Vecchio; letterati e filosofi quali Verga, Capuana, Croce, Praga; economisti quali De Viti-De Marco, Luigi Einaudi; politici quali Ivanoe Bonomi. Fu assai fermo nel chiedere trasparenza nelle logge massoniche anche Giovanni Amendola, sulla cui limpidezza morale, sulla cui devozione alla libertà e sulla cui refrattarietà alle strumentalizzazioni non è possibile formulare dubbi. Sostanzialmente, si sviluppò in Italia un dibattito fra intellettuali, in cui, tra l'altro, si disse che una società segreta «non può essere giustificata se non dallo stato di necessità, che giustifica tutto»; la quale cosa accade quando vi siano leggi le quali «pongano ingiusti ostacoli al diritto di associazione che è sacro»;

che la segretezza, infatti, soprattutto oggi, in regime di consolidata libertà, non ha alcun motivo di ammissibilità, poichè l'essenza della democrazia si fonda sulla pubblicità di ogni potere organizzato. Ci fu chi, alla Costituente, disse che la segretezza costituisce «qualcosa di poco onesto e di poco confessabile»;

che, tornando alle polemiche degli anni '20, è interessante citare Benedetto Croce, il quale affermò che la massoneria «a cagione del suo cerimoniale e del suo segreto incontra a ogni istante il ridicolo e il sospetto»; Croce osservava: «Se io fossi massone (che non sono nè sarò mai) promuoverei con tutte le mie forze, per la salvezza dell'istituto, l'abolizione del cerimoniale e del segreto». Luigi Einaudi affermava in tono scherzoso: «Per quanto mi sia sforzato non sono riuscito a trovar nulla che potesse essere detto in favore di una cosa così comica e camorristica come la nostra massoneria». Questo accadeva negli anni '20, in cui probabilmente Einaudi faceva riferimento a situazioni piduistiche *ante litteram*;

che, prescindendo dalla massoneria, si può osservare che la segretezza, di fatto, potrebbe costituire la copertura per persone singole o gruppi per dare più efficace organizzazione ad attività ai margini della legge o, addirittura, contro la legge. Le più pericolose tra tali attività sono forse quelle definibili «ai margini della legge». La segretezza, dunque, potrebbe assumere le caratteristiche di «pericolosità»;

che, puntualizzando ancora meglio, si può sottolineare che il secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione è senza possibilità di equivoci perentorio nel divieto delle associazioni segrete e le colpisce in quanto, giova insistere, è pericolosa la segretezza in sè, a prescindere dalla eventuale attività criminosa dell'associazione che tale segretezza pratici;

che l'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 vorrebbe costituire attuazione del dettato costituzionale contenuto nell'articolo 18. Ma fallisce l'obiettivo, perchè sostiene che sono vietate le associazioni, ove abbiano certi requisiti di segretezza, solo se interferiscono nelle funzioni di organi costituzionali, eccetera... La legge n. 17 del 1982 avrebbe dovuto dare una definizione diretta della segretezza, ma non ha saputo farlo ingarbugliando le cose e ponendosi in una situazione di evidente incompletezza. Scendendo in qualche particolare, cosa vuol dire, per esempio, interferire? Vuol dire illecita interferenza o anche qualsiasi lecita interferenza? Un illustre giurista parla «di legge sbagliata e pericolosa (nella sua ambiguità) anche perchè del tutto scoordinata con le norme di principi fondamentali, vigenti nel nostro sistema». È chiaro che la definizione di segretezza non può in alcun modo violare il diritto della *privacy* riconosciuto a tutti, cioè persone fisiche, associazioni, eccetera. Una linea di demarcazione tra la «dimensione segretezza» e la «dimensione *privacy*» non presenta certamente grosse difficoltà per legislatori che abbiano idee chiare e vogliano risolvere il problema. Qualcuno cerca, per rendere più aggrovigliata la matassa, di assimilare i partiti politici a quelle associazioni che la pubblica opinione, tradizionalmente, giudica segrete, anche se i vertici, gli scopi e la sede sono noti;

che, si dimentica, da parte di coloro che vogliono fare d'ogni erba un fascio, che se un iscritto ad un partito accede ad una carica pubblica

non ha nessuna difficoltà a manifestare la propria identità politica, ma non basta: se una persona, per esempio, vuole dichiarare pubblicamente che Tizio e Caio appartengono al partito, cui essa stessa appartiene, nessuno le vieta di farlo, oppure può legittimamente rimproverarla se lo fa. È dunque indispensabile che tutte le associazioni, le quali tra l'altro prevedano un giuramento (o promessa) di tipo massonico consentano ai loro soci non solo di conoscersi tra loro, ma di poter testimoniare, ove ciò corrisponda alla verità, che una determinata persona appartiene alla medesima associazione. Oggi così non è, perchè se, per esempio, un massone rivela in confidenza che il pubblico amministratore Y è massone come egli stesso è, soggiunge poi in termini perentori che egli non potrà, per i divieti che ha accettato iscrivendosi alla massoneria, confermare pubblicamente questa notizia, se il Fratello non è consenziente. Con queste «situazioni» si formano delle fortezze all'ombra delle quali non c'è da stupirsi se abbia agito la P2 o se si formino altri «comitati» di cui, per un meccanismo particolarissimo, non si può venire a conoscenza. E tutto ciò in ispregio all'articolo 18 della Costituzione e nonostante la legge, chiaramente carente, del 1982. Una legge che, almeno, deve essere integrata;

che, in data 8 novembre 1989, veniva presentata in Senato l'interrogazione 4-04050 alla quale veniva risposto in data 23 febbraio 1990. In particolare il Ministro sosteneva esplicitamente: «Rimane il problema, posto nella interrogazione, dell'accertamento in ordine alla "segretezza" delle società od associazioni, in quanto attraverso la segretezza si può impedire l'operatività delle disposizioni vigenti e di quelle che venissero eventualmente proposte. Posto che si tratta prevalentemente di "una *quaestio facti*", e che perciò questo aspetto assume soprattutto una rilevanza probatoria, si potrebbe pensare ad espedienti normativi atti a superare l'ostacolo. È chiaro che per una società o associazione la quale sia e resti segreta è possibile evidenziare le iscrizioni soltanto attraverso accurati accertamenti probatori; tuttavia le difficoltà maggiori provengono da entità organizzate che, formalmente non segrete, nella sostanza mantengano segreti gli elenchi dei propri iscritti; su tale profilo potrebbe essere possibile intervenire con una integrazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, con una innovazione ad esempio di questo tipo: "Le disposizioni relative alle società segrete si applicano anche ad associazioni o società che, pur non rientrando nella tipologia prevista dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, non esibiscono a richiesta dell'autorità gli elenchi dei propri iscritti o non li rendono periodicamente pubblici o, in qualunque altro modo, dissimulano gli elenchi degli iscritti, partecipanti e affiliati". L'indicazione di cui sopra è fatta a titolo meramente esemplificativo, non essendovi, allo stato, alcun progetto di questo Ministero nè, per quanto risulti, di altri Ministeri o di parlamentari»;

che l'interrogante ha posto pubblicamente all'attuale candidato alla carica di sindaco di Torino la domanda se egli sia massone. In caso affermativo il consiglio comunale di Torino e l'opinione pubblica potrebbero valutare se la formula di giuramento massonico, usata dallo stesso, manifesti incompatibilità con l'eventuale giuramento alla Repubblica. È a tutti noto, infatti, che esistono formule di giuramento

massonico che, con tono benevolo, possono essere giudicate assai pesanti;

considerato che il candidato ha risposto pubblicamente in modo evasivo ed ironico;

precisato che l'interrogante ha posto il quesito prima dell'eventuale giuramento quale sindaco di Torino, esclusivamente perchè circolano insistenti voci in Piemonte, circa l'appartenenza del candidato alla massoneria. Mai l'interrogante ha obiettato per precedenti giuramenti alla Repubblica del candidato in questione perchè l'interrogante stesso, senatore dal 1976, avrebbe potuto, in ben individuabili periodi, far valere solo indiscrezioni parlamentari (eventuali), che sarebbero state gravate di rigida riservatezza;

preso atto che la questione generale posta, ed il caso particolare descritto, dimostrano che la problematica delle società segrete è ancora lontana dall'essere risolta,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative legislative il Governo intenda assumere ad integrazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in tema di associazioni segrete; una legge che i fatti hanno dimostrato essere inadeguata e, come indirettamente ha anche lasciato intendere il Capo dello Stato, lacunosa in questioni di fondamentale importanza.

(4-05145)

SPETIČ, SERRI. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della marina mercantile.* – Per sapere:

se siano a conoscenza del caso del cittadino camerunese Olli, da cinque mesi a bordo di una nave italiana ed ora praticamente detenuto sulla stessa, ormeggiata nei cantieri navali di Trieste in una cabina surriscaldata, guardato a vista da «guardie giurate», mentre rimane in attesa che le autorità del suo paese provvedano al suo rimpatrio, essendo il malcapitato privo del necessario visto d'ingresso nel nostro paese;

se la totale privazione della libertà a bordo di una nave portacontainers sia l'unica maniera per impedire ai clandestini di accedere al territorio nazionale e quali autorità abbiano disposto la sua detenzione e le condizioni in cui viene vigilato, nulla di quanto sopra essendo previsto dalle leggi finora approvate dal Parlamento italiano;

se non ritengano di intervenire presso le autorità diplomatiche del Camerun per consentire al cittadino Olli la possibilità di rientrare nel proprio paese e quali siano i provvedimenti che intendono prendere al fine di assicurare al cittadino Olli condizioni umane di permanenza a bordo della nave italiana o nell'area portuale triestina, avendo tale area le caratteristiche di zona franca extraterritoriale.

(4-05146)

MANIERI. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che l'andamento stagionale della corrente annata agraria è caratterizzato da un regime pluviometrico attestato su livelli di gran lunga inferiori alla media, sì da determinare un evento calamitoso di vaste proporzioni e di eccezionale gravità;

che nelle regioni meridionali come la Puglia l'agricoltura ha subito negli ultimi anni fortissimi cali produttivi in tutti i suoi comparti e che la siccità del 1989-90 ha aggravato la situazione con forti danneggiamenti anche alle colture arboree ed arbustive più rappresentative dell'economia mediterranea: olivo e vite;

che in alcune zone nelle quali i danni prodotti agli olivi e alla vite raggiungono punte dell'80 per cento e nelle quali sono andate pressochè distrutte le foraggere c'è il rischio reale di danni irreversibili agli stessi impianti;

che le aziende agricole, a seguito delle avversità climatiche, sono state costrette ad un notevole indebitamento che ne blocca lo sviluppo e non le rende competitive sul mercato, anche per effetto di un insufficiente sistema di irrigazione e/o per l'alto costo del canone irriguo,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far fronte con urgenza a tale eccezionale situazione di calamità e, in particolare, se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover:

- a) attivare i fondi già stanziati dalla legge n.286 del 1989;
- b) applicare la declaratoria di eccezionalità dell'evento alle zone colpite dal fenomeno della siccità;
- c) incrementare la disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n.590 del 1981;
- d) procedere alla totale fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende danneggiate ed in particolare dei contributi unificati e dei contributi assistenziali e previdenziali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri per almeno cinque anni;
- e) riconoscere a favore dei lavoratori agricoli le prestazioni previdenziali ed assistenziali nonchè ogni altra misura intesa ad alleviare l'aggravarsi della disoccupazione a seguito dei mancati raccolti;
- f) rimborsare il costo energetico dell'emungimento dell'acqua ai consorzi di bonifica e alle aziende agricole non servite dagli stessi.

L'interrogante chiede altresì di sapere:

se il Governo non ritenga di dover definire un programma speciale di interventi strutturali per la soluzione della risorsa dell'acqua ad uso irriguo (schemi idrici e condotte) ed un regime speciale di interventi strutturali per la ripresa produttiva delle colture arbustive e legnose compromesse dalla eccezionale avversità;

se non ritenga di dover presentare al Parlamento un rapporto sullo stato determinato dalla siccità, con particolare attenzione a quelle parti del paese nelle quali, come per il Mezzogiorno, più che altrove, l'acqua resta un fattore limitante per l'agricoltura.

(4-05147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare);

3-01284, del senatore Diana, sugli adempimenti di natura amministrativa e burocratica nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e agricola introdotti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

